

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

7^a (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e
Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1964

(1^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica » (776-Urgenza) (Discussione e rinvio):

| | |
|--|--|
| PRESIDENTE . . . | Pag. 2, 6, 8, 9, 16, 25, 27, 29, 30 |
| ADAMOLI . . . | 25, 30 |
| BALDINI . . . | 22 |
| BARBARO . . . | 25 |
| BOSCO . . . | 6, 17, 19, 24, 25, 28 |
| CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . | 28, 30 |
| CORBELLINI . . . | 9 |
| CROLLALANZA . . . | 9, 13, 19 |
| DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . | 8, 13, 22, 23, 24, 25, 27, 29 |
| DE UNTERRICHTER . . . | 25 |
| FOCACCIA . . . | 25, 26, 30 |
| GENCO . . . | 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| GRANATA | Pag. 20, 26, 27, 28, 29 |
| LIMONI | 28, 29 |
| LOMBARDI, <i>relatore</i> | 2, 6 |
| MORABITO | 29 |
| SPEZZANO | 8, 9 |
| SPIGAROLI | 13, 19, 20, 21, 22 |
| TRIMARCHI | 22, 23, 24 |
| VECELLIO | 12 |
| ZANNIER | 13 |

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti:

della 6^a Commissione i senatori Baldini, Barbaro, Bellisario, Bosco, Cassano, Donati, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Morabito, Moneti, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scar-

pino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Perna è sostituito dal senatore Gomez D'Ayala;

della 7^a Commissione i senatori Adamoli, Chiariello, Corbellini, Crollanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Florena, Focaccia, Garlato, Gatto Simone, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro, Spezzano, Tomassini, Vergani e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e per i lavori pubblici de' Cocci.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica » (776-Urgenza)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge 776-Urgenza, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

A maggior chiarimento si precisa che il gettito del decreto ministeriale 12 giugno 1964 (maggiorazione prezzi vendita fiammiferi) ammonta, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, a lire 7.300.000.000, di cui risultano impegnate finora, compreso il provvedimento in esame lire 7.250.000.000.

Si precisa, inoltre, che il gettito della legge 12 aprile 1964, n. 189 (modificazione al regime fiscale della benzina e degli idrocarburi) ammonta a lire 28.922.000.000 di cui risultano finora impegnate lire 12 miliardi 500.000.000. Infine, il gettito della legge 12 aprile 1964, n. 190 (imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti) ammonta, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 a lire 30.000.000.000, di cui risultano impegnate finora lire 12.000.000.000 ».

L O M B A R D I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge « Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica », sottoposto al nostro esame con carattere di urgenza, è informato al criterio della necessità immediata di intervenire con aiuti da parte dello Stato nel settore dell'edilizia scolastica; il che si può rilevare dalle finalità generali e dalle finalità particolari del provvedimento, quali sono indicate nello svolgimento del testo del disegno di legge stesso.

Per quanto riguarda le finalità generali, si parla anzitutto di incremento dei fondi per la concessione di contributi trentacinquennali; poi di snellimento delle procedure; e, infine, di prosecuzione del programma di edilizia prefabbricata. Questi sono i punti fondamentali del disegno di legge.

In via secondaria e particolare sono poi indicate altre due finalità: utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale, al fine di completare le opere già iniziate, e censimento nazionale del patrimonio di edilizia scolastica esistente in Italia.

Per quanto riguarda la prima delle finalità generali, ossia l'incremento dei fondi, tale argomento è regolato dagli articoli 1 e 2 del provvedimento. L'articolo 1 costituisce un'aggiunta al disposto di leggi precedenti che provvedevano all'erogazione di fondi per l'edilizia scolastica. Si tratta di edilizia per la scuola elementare e per le scuole secondarie (è esclusa l'edilizia universitaria) ed il contributo dello Stato viene aumentato di 5 miliardi di lire per l'esercizio semestrale in corso e di 5 miliardi per l'esercizio 1965.

Il suddetto contributo verrà concesso nella forma ormai classica, iniziata dalla legge Tupini nel 1949; cioè con mutui trentacinquennali.

L'articolo specifica poi, nel secondo comma, la destinazione dei suddetti maggiori limiti di impegno. Destinazione che è triplice: per l'integrazione dei contributi relativi ad opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione; per l'attuazione di opere già programmate e non ancora iniziate; per

l'attuazione, infine, di un programma agiuntivo concernente opere nuove con carattere di estrema urgenza.

Nulla da dire sui punti suddetti, salvo informare la Commissione sulla situazione attuale in materia, quale risulta in base alla legge 9 agosto 1954, n. 645, alla legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed alla legge 24 luglio 1962, n. 1073.

La prima delle tre leggi ricordate, quella del 1954, poneva un limite d'impegno per lo Stato di lire 15 miliardi; la seconda vi aggiungeva 5.100.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62; e, appena dopo il settimo esercizio di applicazione della legge n. 645, la legge n. 1073, con un piano triennale, aggiungeva globalmente, dall'esercizio 1962-63 all'esercizio 1965 lire 6.750.000.000. Ultimamente la legge n. 75 del 3 febbraio 1963 aggiungeva ancora, per l'esercizio 1963-1964, 2 miliardi di lire. In totale abbiamo dunque un carico di limiti d'impegno per lo Stato, prodotto dalle quattro leggi precedenti l'attuale provvedimento, di lire 28 miliardi 850.000.000. Non faccio il calcolo del valore capitale corrispondente, che è ingentissimo.

La suddetta somma è però ancora insufficiente, se confrontata alle necessità esistenti nel settore.

Volendo ora considerare quanto viene proposto dal disegno di legge, e calcolando col vecchio sistema dell'esercizio finanziario dal 1° luglio al 30 giugno, abbiamo per l'esercizio 1964-65, in base agli stanziamenti della legge n. 1073 del 1962, della legge n. 75 del 1963 e del provvedimento in esame, la somma di lire 10.750.000.000; e per l'esercizio 1965-66 solo 2.500.000.000. Applicando invece il nuovo sistema dell'anno finanziario dal 1° gennaio abbiamo per il 1964, con la legge n. 1073 ed il disegno di legge al nostro esame, lire 6.625.000.000; e la stessa cifra per il 1965.

L'articolo 2 del provvedimento riguarda il trasferimento dei contributi da un'opera programmata e non iniziata ad un'altra dello stesso Comune o di diverso Comune, dietro disposizione del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Ora io sono perplesso sulla

necessità di tale articolo, in quanto, quando un comune (o un altro ente locale interessato all'edilizia in questione) non è in grado di far fronte ai propri impegni per dimenticanza o altro, è sempre possibile un provvedimento di revoca. È quindi perfettamente inutile, a mio avviso, la suddetta disposizione, anche perchè non vorrei lasciare agli enti locali l'impressione di essere sottoposti ad un atto illimitatamente discrezionale del Ministro in materia di assegnazione di contributi.

La seconda finalità generale del provvedimento sta nello snellimento delle procedure. A tal fine tendono gli articoli 3, 4, 5 e 6. L'articolo 3 si riferisce alle procedure per la scelta e l'approvazione dell'area, richiamandosi, nel primo comma, tanto all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, quanto all'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, circa il giudizio sull'idoneità dell'area, la determinazione della stessa nei piani regolatori, il vengolo dell'area riconosciuta idonea, la dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza dei lavori per la costruzione e la determinazione dell'indennità ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, che si applica a tutta l'edilizia scolastica, sovvenzionata.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 3 desidero far notare che basterebbe citare l'articolo 7 della legge n. 1073, il quale fa suo il disposto dell'articolo 2 della legge n. 17 aggiungendovi solo l'obbligatorietà della notifica, agli interessati proprietari, del vincolo dell'area. Mentre il titolo dell'articolo, « Scelta e approvazione dell'area », è molto chiaro e delimitativo dell'argomento, nel primo comma si parla anche di indifferibilità ed urgenza dei lavori; il che non si riferisce più alla scelta ed alla approvazione dell'area ma alla costruzione dell'edificio.

Il comma andrebbe dunque emendato.

Nel secondo comma è inserito l'elemento nuovo del provvedimento, cioè la previsione del caso in cui l'ente locale non abbia un'area che sia già determinata in base al piano regolatore generale o particolareg-

giato. In questo caso il legislatore propone un nuovo sistema di snellimento di procedure, determinato dal fatto che gli Enti obbligati sono tenuti a designare l'area medesima almeno 90 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, per la scelta e l'approvazione, all'apposita Commissione provinciale. Vi è quindi una riduzione del termine da 60 a 30 giorni per la Commissione provinciale, per la scelta e l'approvazione suddette. Mi sembra che tale riduzione sia quanto mai opportuna, in quanto completa in maniera essenziale il quadro dello snellimento delle procedure.

Il terzo comma stabilisce che l'approvazione dell'area costituisce la condizione indispensabile perchè la domanda di contributo sia presa in considerazione, e a me pare che ciò sia inutile, in quanto si è già detto prima che gli Enti locali sono tenuti a seguire certe procedure nella scelta dell'area, e si dirà più avanti, all'articolo 4, che il Ministro dei lavori pubblici provvederà alla revoca del contributo in caso di inadempienza da parte degli Enti interessati. Il comma in questione non ha quindi motivo di essere.

Il quarto comma stabilisce infine: « Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano a tutte le opere di edilizia scolastica anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo ».

Qui si fa cenno ad un capitolo nuovo, che è quello dell'edilizia non sovvenzionata. Per la sistematica del testo, si sarebbe dovuto formulare un Titolo I: « Edilizia sovvenzionata » ed un Titolo II: « Edilizia non sovvenzionata », in quanto l'edilizia non sovvenzionata è autorizzata, qualunque sia l'importo del costo dell'edificio, con decreto del Provveditore agli studi, e si tratta quindi di un campo del tutto diverso.

D'altra parte qui si propone di allineare, almeno parzialmente, la disciplina dell'edilizia non sovvenzionata a quella sull'edilizia sovvenzionata, e mi sembra che sotto questo aspetto il disegno di legge sia veramente indovinato; poichè, non essendo il comune legato ad un impegno verso lo Stato, in quanto da questo non riceve alcun contributo, è comprensibile che manchi un

certo controllo. Tuttavia non si può non riconoscere, circa la scelta dell'area, la necessità che il comune stesso si uniformi a quelli che sono i criteri di un'ottima urbanistica.

Da questo punto di vista, dunque, l'assoggettamento dei due tipi di edilizia alla stessa disciplina appare giustificato.

L'articolo 4 contempla due fasi dei progetti: la loro compilazione e la presentazione.

Per quanto riguarda la prima, il primo ed il secondo comma dell'articolo recano delle disposizioni sulle quali ho qualche perplessità. Infatti, per la scuola elementare vige ancora il regolamento del 1956, mentre per le altre scuole, medie e secondarie, un regolamento ancora non esiste. È quindi inutile parlare di norme inesistenti, poichè non si è tenuti a sapere quando verrà il regolamento; ed è pertanto altrettanto inutile dire che nelle more della emanazione del detto regolamento i progetti per le scuole medie e secondarie di ogni tipo saranno compilati in conformità di istruzioni ministeriali.

Mi riservo quindi di proporre anche qui un emendamento, tendente a sopprimere i primi due commi.

Il terzo comma concerne la progettazione di massima per un esame preventivo; il quarto i progetti definitivi, per i quali è anche prevista una riduzione dei termini rispetto alle vigenti procedure. Ed io ritengo si debba entrambi accoglierli.

Al quinto comma si fa riferimento ai progetti di edifici destinati alle cessate scuole di avviamento e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento, i quali dovranno essere riveduti entro quattro mesi dalla data di diramazione delle istruzioni previste dal secondo comma dell'articolo.

Si è pensato infatti che, poichè l'anno in corso è l'ultimo in cui è in funzione il vecchio sistema scolastico (con la terza classe di avviamento) e le scuole ancora da costruire debbono evidentemente essere utilizzate per gli indirizzi speciali della nuova scuola media, i criteri, già adottati per le scuole professionali e per le scuole d'arte, non possano essere più adottati ora, in quan-

to sarebbero in contrasto con le nuove esigenze della collocazione delle aule e via dicendo.

Io non ho nulla in contrario, però giuridicamente necessario un emendamento di carattere formale, al fine di stabilire che i progetti in questione devono essere ripresentati entro quattro mesi dalla data di approvazione del provvedimento, e non essere « riveduti entro quattro mesi dalla data di diramazione delle istruzioni previste... ».

Al comma sesto si dispone la ripresentazione dei progetti restituiti per eventuali modificazioni, e si fissa un termine di quattro mesi dalla restituzione che prima non esisteva. Su questo sono d'accordo, come sull'ultimo comma, cui ho dianzi accennato, che parla della revoca del contributo.

Con l'articolo 5 si passa all'approvazione dei progetti, apportando alle modalità di tale approvazione un'innovazione che riduce a 30 giorni i termini fissati per la deliberazione della Commissione provinciale, ed a sessanta quanto compete al Provveditore alle opere pubbliche o al Ministro dei lavori pubblici. Su questo nulla da dire.

Al secondo comma si fa accenno alla concessione dei contributi, che avviene con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni, ovvero con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Vi è un adeguamento in base alle ultime disposizioni riguardanti la competenza del Ministero dei lavori pubblici, ed anche qui dobbiamo allinearci, salvo obiettare che il comma andrebbe postposto, in quanto non tratta di approvazione di progetti bensì di concessione del contributo.

Il contenuto dell'ultimo comma, il quale riguarda l'edilizia non sovvenzionata reca una nuova disposizione, tendente a far sottoporre al parere discrezionale della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici le domande degli enti interessati. Ora il decreto di approvazione del progetto promana dal Provveditore alle opere pubbliche, per cui sarebbe opportuno aggiungere che il parere del Consiglio superiore è vincolante per il provveditore stesso.

L'ultimo articolo, per quanto riguarda la finalità dello snellimento delle procedure, è l'articolo 6, concernente la sostituzione dei Comuni nei casi ormai noti indicati dalle leggi precedenti. Stabilisce infatti il primo comma: « I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'ISES ». L'ISES sostituisce a sua volta l'UNRRA-Casas.

Gli elementi innovatori del comma sono costituiti dal riferimento alla legge 1014 come elemento discriminatorio circa la facoltà dei Comuni di ricorrere all'ISES, dalla sostituzione dell'UNRRA-Casas con l'ISES e, infine, dalla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dei lavori pubblici circa la sostituzione delle Amministrazioni dei Comuni con lo ISES; infatti è la prima volta che per questo viene richiesto il concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Il secondo comma fa riferimento all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75 e contiene anch'esso una novità in quanto si autorizza l'ISES a sostituire d'ufficio Comuni inadempienti. Nell'articolo suindicato, che poi modifica a sua volta una legge precedente, si fa cenno al commissario governativo.

Io non so se questa disposizione del secondo comma sia del tutto perfetta nella forma, e riterrei opportuno che si abolisse addirittura il Commissario governativo e si arrivasse direttamente all'ISES, semplificando le procedure.

Al terzo comma l'ISES subentra ai Comuni sostituiti; e qui si ripete quanto è già detto nelle disposizioni precedenti, salvo che in luogo dell'UNRRA-Casas è stato posto appunto l'ISES, per il quale non viene richiesto ciò che prima era chiesto per l'UNRRA-Casas, cioè il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici oppure del Comitato tec-

nico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche.

Su tale disposizione sono d'accordo.

Infine al quarto comma dell'articolo 6 si fa cenno a quanto è stato già detto in una legge precedente e cioè che l'ISES ha diritto alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento quando sostituirà del tutto questi Comuni. Nello stesso comma si dice anche che « tale somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dei lavori pubblici, in aggiunta alle somme di cui alla legge 9 agosto 1954, numero 645 e successive modificazioni », quindi la somma si dispone con una legge di bilancio.

Ora, nel testo della legge, circa la copertura, almeno per gli esercizi semestrali in corso e per l'esercizio 1965, non trovo alcun riferimento a questo obbligo di legge nei confronti dell'ISES. È opportuno, pertanto, che il Ministro e i Sottosegretari presenti diano uno schiarimento a questo riguardo.

P R E S I D E N T E . La Commissione finanze e tesoro non ha rilevato questo punto che pure è di sua competenza.

L O M B A R D I , relatore. Terza finalità fondamentale del disegno di legge è la prosecuzione del programma di edilizia prefabbricata.

Per quanto riguarda tale edilizia la situazione è la seguente: abbiamo due leggi che hanno finora finanziato questa edilizia e sono la legge n. 53 del 1961 con 1400 milioni e la legge n. 17 del 1962 con 20 miliardi, in totale, quindi, 21.400 milioni. Senonchè la legge n. 1073 ha stornato un miliardo per cui il finanziamento è stato portato a 20.400 milioni. L'articolo 7, primo comma, completa questo finanziamento con altri 4.000 milioni (2.000 milioni sull'esercizio precedente e 2.000 sull'esercizio futuro), abbiamo quindi 24.400 milioni destinati all'edilizia prefabbricata.

B O S C O . Queste sono assegnazioni una tantum, le altre invece?

L O M B A R D I , relatore. Le assegnazioni dell'articolo 1 riguardano l'edilizia tra-

dizionale, cioè l'incremento dei fondi per la concessione di contributi trentacinquennali...

B O S C O . Significa che per l'edilizia classica, tradizionale, vengono stanziati somme per lavori pari a 100 miliardi!

Vorrei conoscere la differenza di stanziamento tra edilizia tradizionale e edilizia prefabbricata, perchè mentre qui apparentemente la differenza è tra due e cinque, in realtà la differenza è tra due e cento.

L O M B A R D I , relatore. Posso fornire soltanto alcuni dati.

Con il presente disegno di legge si consentirà di realizzare un complesso di opere per le quali si prevede una spesa totale, in valore capitale, di 461 miliardi. Il contributo finora già dato è di 13.050 milioni che danno un valore capitale di 261 miliardi (questi 261 miliardi sono tuttora inutilizzati perchè insufficienti) e il contributo che verremmo a dare con l'approvazione del disegno di legge è di 10 miliardi cioè un valore capitale di 200 miliardi.

Per l'edilizia prefabbricata abbiamo praticamente, sommando insieme quello che si è dato in passato e quello che si propone oggi, una somma di 24.400 milioni. La differenza di stanziamento tra edilizia tradizionale e edilizia prefabbricata è, quindi, notevole. D'altra parte il confronto oggi noi lo possiamo fare fino ad un certo punto, perchè si è quasi sempre usato il sistema tradizionale.

B O S C O . Questo serve a chiarire la discussione, in sostanza con il presente disegno di legge si stanziavano 10 miliardi di contributo annuo, pari a 200 miliardi in valore capitale, per l'edilizia tradizionale e 4 miliardi soltanto per l'edilizia prefabbricata. Abbiamo, quindi, 4 miliardi di fronte a 200 miliardi di valore capitale.

L O M B A R D I , relatore. È esatto.

L'articolo 7, oltre a stabilire l'entità dell'aumento dei fondi stanziati per l'edilizia prefabbricata, indica anche a chi deve essere indirizzata la domanda degli Enti che intendono fruire delle provvidenze di cui allo

stesso articolo e di quali documenti deve essere corredata.

Al terzo comma, sempre dell'articolo 7, si stabilisce che « l'assegnazione dell'edificio prefabbricato sarà revocata qualora gli Enti interessati non ottemperino agli adempimenti di cui alla lettera c) del precedente comma... », io ritengo sia opportuno che qui si faccia riferimento anche alla lettera b), cioè all'esibizione del documento che riguarda l'idoneità dell'area.

Al quarto e quinto comma si rileva, invece, una mescolanza di competenze che complica un po' la situazione, infatti la competenza di questo stanziamento non è sul bilancio dei Lavori pubblici, ma sul bilancio della Pubblica istruzione.

L'articolo 8 riguarda la realizzazione delle opere di edilizia prefabbricata e fa riferimento alle gare di appalto-concorso per la fornitura di edifici scolastici prefabbricati. Le gare di appalto-concorso saranno giudicate da una Commissione, già prevista dalla legge n. 17, composta di sei esperti in materia di edilizia scolastica prefabbricata e due segretari che dovranno essere due funzionari con qualifica di Direttore di divisione appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici. Questa Commissione giudicatrice si dovrà pronunciare sulla qualificazione delle Ditte e sui progetti esecutivi delle singole opere.

La dichiarazione di pubblica utilità e l'indennità di espropriazione dell'area viene determinata sempre ai sensi della legge di Napoli e la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES.

In questo articolo si fa anche un accenno al collaudo delle opere che dovrà essere eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici, e per quanto riguarda l'erogazione degli stanziamenti si stabilisce che vengano applicate le norme di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge n. 17.

Con l'ultimo comma, infine, si stabilisce che per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge

n. 47, la quale in ragione dell'urgenza applica una procedura pure d'urgenza con riferimento all'approvazione dei progetti di prefabbricazione scolastica.

Con l'articolo 9 si dà la possibilità agli Enti di utilizzare i contributi trentacinquennali concessi per la costruzione di edifici scolastici, per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati. A differenza degli articoli 7 e 8, qui si applica una procedura decentrata in modo da consentire una maggiore facilità nell'esecuzione di queste opere. Non ho difficoltà ad accettare questa procedura anche se sono più del parere che anche per questo caso eccezionale di trasformazione del contributo tra edilizia tradizionale e edilizia prefabbricata si possano seguire le normali procedure previste agli articoli 7 e 8 del presente disegno di legge.

Altre finalità di carattere particolare sono quelle contenute negli articoli 10 e 12: l'articolo 10 stabilisce che la spesa autorizzata con l'articolo 15 della legge 1073 per l'edilizia della scuola materna non statale potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna limitatamente alle opere di completamento e che questi contributi potranno essere corrisposti anche in corso d'opera in base allo stato di avanzamento dei lavori; l'articolo 12 stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione dovrà promuovere una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico e che a tale scopo è prevista una spesa di 200 milioni.

Ora, per quanto riguarda l'articolo 12 è necessario, a mio avviso, apportare un emendamento al secondo comma, infatti, mentre si prevede la spesa di 200 milioni, non si indica poi da quale esercizio dovrà essere prelevata questa somma. Si tratta, evidentemente, di un semplice errore materiale, infatti dalla relazione ministeriale si rileva che si tratta del secondo trimestre 1964.

L'articolo 11 si riferisce all'utilizzazione degli stanziamenti e l'articolo 13 contiene le disposizioni finali, cioè prevede l'abrogazione della ripartizione di contributi di cui alla legge 1073 (l'abrogazione si è ritenuta opportuna al fine di evitare dubbi interpreta-

tivi) e stabilisce che per quanto non diversamente disposto nella legge stessa restano in vigore le norme di cui alla legge n. 645 e successive modificazioni.

L'articolo 14, infine, riguarda la copertura della spesa.

Esprimo il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge e invito la Commissione a voler approvare questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Lombardi per la sua diligente e minuziosa disamina del testo che abbiamo al nostro esame.

S P E Z Z A N O . Allorchè si discusse la legge del 24 luglio 1962 chiesi la parola per presentare alcuni emendamenti, molti dei quali sono stati accolti e costituiscono le norme più positive della legge stessa, compresa la norma della costituzione dell'ISES ai comuni.

Ora prendo la parola e rilevo che molte delle critiche formulate quando si discuteva la legge del 1962 la pratica ha dimostrato più che fondate, tanto che con il presente disegno di legge si cerca di sanare gli inconvenienti che sono derivati dalla applicazione della legge del 1962.

Ciò premesso, debbo dire che il presente disegno di legge è da ritenersi utile, anzi necessario, e semmai è da domandarsi come mai si è tanto tardato a presentarlo! Il fatto che centinaia di aste per la costruzione di edifici scolastici siano andate deserte non è un fatto nuovo, è stato denunciato in Assemblea, sia discutendo il bilancio del Ministero dei lavori pubblici, sia discutendo il bilancio di quello della pubblica istruzione, ed al riguardo sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni! Se qualcuno di noi volesse fare uno stralcio di tutto quanto è stato detto in materia constaterrebbe che il disegno di legge doveva essere presentato molto prima.

E che si sia tardato molto lo dimostra il fatto che una buona parte di questi stanziamenti deve servire per opere finanziate ma non iniziate. Del resto nella relazione mini-

steriale viene per l'appunto indicato che si deve tener conto: « a) delle domande di contributo per le opere in corso da completare e per quelle non iniziate per le quali è necessaria l'integrazione; b) dell'aumento dei prezzi intervenuto per le opere di cui sopra successivamente alla presentazione delle domande di contributo e per le opere ferme ». Si fanno quindi dei calcoli, ma prudentemente si precisa che sono approssimativi.

La specula attraverso al quale io guardo la situazione è una molto modesta perchè è quella di pochi comuni della Calabria; ma se dovessi giudicare da quanto è avvenuto in questi comuni dovrei dire che i conti del Ministero dei lavori pubblici sono sbagliati di grosso. Nel mio comune avevo avuto un finanziamento per tre edifici rurali, di 30 milioni di lire; le aste sono andate deserte.

Abbiamo avuto un finanziamento supplementivo di venti milioni. Ancora una volta le aste sono andate deserte. Perchè questo? Perchè i prezzi aumentano durante le lungaggini procedurali.

Ora, se questo è avvenuto per tre edifici (e dico tre per parlare di tutti quelli finanziati), e se identica situazione si è verificata in tutta Italia, lo stanziamento di questa legge è addirittura irrisorio.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La situazione si è ripetuta per 261 miliardi di lire. È scritto nella relazione.

S P E Z Z A N O . Siamo d'accordo. Ed ecco un altro aspetto del disegno di legge.

Crede, davvero, il Ministro dei lavori pubblici che attraverso l'articolo 3 ed i successivi riuscirà a snellire le procedure? Io, per l'esperienza che ho come sindaco, mi rifiuto di crederlo; e mi rifiuto di crederlo perchè fino a quando la legge comunale e provinciale sarà quella che è non si riuscirà a snellire niente.

Non voglio dare cifre inesatte, ma posso dirvi che per realizzare un edificio scolastico — ho voluto fare i conti — occorre un centinaio di delibere.

C O R B E L L I N I . Come nei tempi antichi...

S P E Z Z A N O . Anzitutto vi è la delibera per la scelta del suolo; poi quella per il prezzo del suolo, quella per la nomina del perito, quella per la nomina del progettista, quella per la richiesta del contributo, per l'approvazione del progetto. Vi sono poi quelle per gli stati di avanzamento, l'assunzione del mutuo, eccetera. A farla breve, sono numerosissime.

Tutte queste delibere debbono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa. E quando l'Amministratore è solerte, va in Prefettura e, se ha l'amico alla Giunta provinciale amministrativa, riesce ad ottenere tale approvazione nel termine di tre o quattro mesi. Per la delibera di assunzione del mutuo, per la quale viene chiesto un certificato della Prefettura che deve essere vistato dall'Intendenza di finanza, allora non è più questione di mesi ma di anni. Lo stesso è da dirsi per le delibere, per le quali è necessario il parere del Genio civile, dell'Ufficio tecnico erariale. È pertanto vano illudersi che attraverso le norme in esame la procedura si snellisca.

Noi, fin dal 1962, avevamo proposto un emendamento, che aveva incontrato l'approvazione del compianto collega Zoli, relatore del relativo disegno di legge, col quale volevamo stabilire che tutte le delibere relative alla costruzione di edifici scolastici, passati quindici giorni, divenissero esecutive.

Ora, se inserissimo nel disegno di legge in esame questa norma o una analoga si snellirebbero le procedure; diversamente, ripeto, non vi riuscirete. E non voglio fare l'uccello di malaugurio, ma debbo ribadire che se non si ricorre a rimedi estremi probabilmente prima che finisca la legislatura saremo costretti ad esaminare un altro provvedimento analogo all'attuale.

E pertanto le necessità sono quelle che sono, e vi è la buona volontà di andarvi incontro, non trastullarci con i palliativi.

Affrontiamo insieme la situazione. Io penso che fra di voi più d'uno sarà sindaco, e più d'uno avrà perduto le sue giornate andando alle Prefetture, dove si perdono per cinque, sei, sette, dieci volte le delibere.

Insomma io vi pregherei di cercare di affrontare il problema, approvando il disegno di legge ma aggiungendovi che le delibere relative agli edifici scolastici, passato un determinato periodo di tempo che può essere se non di quindici giorni di un mese, sono esecutive; altrimenti, come ho detto, il problema non sarà risolto.

Per quello che mi riguarda io che prendo la parola per aver partecipato alla discussione del provvedimento del 1962, non ho altro da dire. I colleghi formuleranno altre richieste.

P R E S I D E N T E . La nostra non è la sede competente per apportare una variazione alla legge provinciale.

S P E Z Z A N O . Non si tratta di una variazione alla legge comunale e provinciale. Se così fosse tutte le modifiche previste dal disegno di legge esulerebbero dalla nostra competenza.

P R E S I D E N T E . È necessario il parere della Commissione competente.

S P E Z Z A N O . Chiediamolo.

C R O L L A L A N Z A . Io penso che un provvedimento di legge, inteso ad incrementare l'edilizia scolastica, non possa non incontrare il consenso di tutti. Una delle maggiori lacune che si riscontrano nel nostro Paese è, infatti, l'inadeguatezza dell'edilizia scolastica di fronte alle esigenze dell'istruzione, da quella elementare a quella media e superiore.

Ciò premesso, non posso però esimermi da alcune considerazioni, per quanto si riferisce al disegno di legge sottoposto al nostro esame. Devo innanzi tutto fare un'osservazione che, mentre appare di carattere formale, ritengo abbia invece una sostanza concreta, poichè mira ad evitare che continui la confusione di competenze tra i vari ministeri e, nel caso particolare, la graduale sottrazione di competenza al Ministero tecnicamente qualificato, che è quello dei lavori pubblici.

Mi riferisco al fatto che il disegno di legge è presentato dal Ministro della pubblica

istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici e non viceversa.

Ora, a prescindere dalla considerazione che la legge del 1933, che non è mai stata dichiarata abrogata, concentrava tutte le competenze in materia al Ministero dei lavori pubblici, osservo che anche per il fatto che gli stanziamenti principali, previsti dal disegno di legge, sono ad integrazione dei limiti di impegno del Ministero dei lavori pubblici, il disegno di legge doveva essere presentato dal Ministro dei lavori pubblici, naturalmente con il concerto di quello della pubblica istruzione.

Ho detto che non si tratta di una questione di forma, ma di sostanza anche perchè — e lo ha rilevato poc'anzi il collega Spezzano — pur con le procedure accelerate e snellite che il provvedimento di legge prevede, in effetti l'iter per ottenere l'approvazione di un progetto di edificio scolastico, come di una qualsiasi opera, ai sensi della legge Tupini, diventa quanto mai defatigante. La legge in esame non risolve, stante la suddetta confusione di competenze, il problema dello snellimento delle procedure. Esse si potrebbero e si dovrebbero snellire accentrando unicamente, al centro ed alla periferia, tutte le competenze negli organi tradizionali del Ministero dei lavori pubblici.

Naturalmente, poichè il Ministero dei lavori pubblici esegue opere riguardanti sia il settore della pubblica istruzione, nonchè quello dell'igiene, cioè acquedotti, fognature eccetera; quello riguardante gli uffici giudiziari e le carceri, e via dicendo, è pacifico che si dovrebbe tornare al sistema per cui il Ministero dei lavori pubblici, sui fondi messi annualmente a disposizione sul proprio bilancio, dovrebbe concordare con i Ministeri competenti, all'inizio di ogni esercizio finanziario, il programma di esecuzione e la graduatoria delle predette opere, in rapporto al loro grado di urgenza e di utilità.

Concordati i programmi al centro, si dovrebbe quindi demandare ai Provveditorati alle opere pubbliche, di concerto, per quanto si riferisce all'edilizia scolastica, con i Provveditorati agli studi, e per quanto si

riferisce alle altre opere, coi rappresentanti periferici dei singoli Ministeri, rappresentati nei Comitati tecnici amministrativi dei Provveditorati stessi, il compito dell'approvazione delle singole opere e della procedura per la loro esecuzione.

Ciò osservo e suggerisco in linea preliminare.

In linea particolare noto che i dieci miliardi che sono a disposizione del presente disegno di legge si riferiscono solo per 1.100 milioni a nuove opere indifferibili da finanziare, mentre gli altri finanziamenti si riferiscono o a completamento di opere per le quali erano già stati concessi contributi o all'aggiornamento dei prezzi per tali opere.

Ora, a me sembra quanto mai strano che mentre si stanziavano soltanto 1.100 milioni per le opere di edilizia scolastica, costruite con le strutture tradizionali, si concedono poi quattro miliardi ancora per l'edilizia scolastica prefabbricata.

Io non ho niente contro la prefabbricazione, anche se è una materia per la quale la sperimentazione non ci consente ancora di poter dire una parola definitiva, però, ripeto, trovo sproporzione tra i fondi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per il settore dei normali edifici scolastici e quelli assegnati al Ministero della pubblica istruzione per le opere di edilizia prefabbricata. Non nascondo che un motivo di perplessità è dato anche dalla considerazione che nel settore della prefabbricazione le ditte bene attrezzate esistenti in Italia sono, come numero, relativamente limitate e vi è, quindi, al riguardo una specie di monopolio. Non so poi fino a che punto la prefabbricazione dia maggiori garanzie da un punto di vista dei costi e della rapidità di costruzione, tenuto conto dei materiali edilizi che si trovano abbondantemente sul posto in alcune regioni. Osservo inoltre che la mano d'opera, con i sistemi tradizionali, trova maggiore assorbimento di quanto non ne trovi con la prefabbricazione.

Non comprendo anche i motivi per cui si debba affidare ulteriormente al Ministero della pubblica istruzione la competenza del settore della prefabbricazione, che è un settore tecnico come tutti gli altri; qua-

si che il Ministero dei lavori pubblici che è competente per l'esecuzione di opere di normale costruzione edilizia non lo sia più per l'edilizia prefabbricata!

La competenza specifica del Ministero della pubblica istruzione, per quanto si riferisce all'edilizia prefabbricata, è quanto mai illogica, tanto più che per l'aggiudicazione degli appalti-concorsi, esso è costretto a nominare delle commissioni composte da cosiddetti esperti (non so se gli esperti nominati dal Ministero della pubblica istruzione siano più esperti di quelli che normalmente operano nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici!) e di funzionari del Ministero che non hanno alcuna specifica competenza tecnica!

In sostanza, non mi rendo conto per quale motivo si vuole dare una patente di incapacità al Ministero dei lavori pubblici a provvedere anche all'edilizia scolastica prefabbricata; il che, mentre non fa che aumentare la confusione delle competenze — e diciamolo pure, senza mancare di riguardo a nessuno — induce a sospetti anche se ingiustificati.

Infine desidero fare un'ultima osservazione: si afferma che con i 10 miliardi di contributi stanziati si può realizzare un programma di opere pari a 461 miliardi in conto capitale. Già abbiamo visto che molte di queste opere non hanno potuto essere realizzate o perchè i prezzi a base dei progetti hanno subito notevoli aumenti o perchè si sono determinate esigenze di ampliamenti. Si ignora poi un altro aspetto del problema e cioè che, purtroppo, nel settore dell'edilizia scolastica, come in generale in tutti gli altri delle opere che si giovano della legge Tupini, e quindi della concessione di contributi, frequentemente i Comuni o le Province si trovano in difficoltà ad eseguire le opere, sia perchè non hanno più la possibilità di dare cespiti delegabili sufficienti agli istituti finanziatori, sia perchè, pur potendolo, quello che dovrebbe essere il loro istituto tradizionale, in quanto per legge destinato a finanziare tali opere, cioè la Cassa depositi e prestiti, viene distolto dai suoi compiti per finanziare, spesso per decine e decine di miliardi, iniziative che non

hanno niente a che fare con i suoi compiti istituzionali. Ricordo al riguardo i finanziamenti fatti al settore dei telefoni e recentemente quelli concessi all'Enel per l'energia elettrica.

Guardiamo dunque in faccia la realtà, e, nel momento stesso in cui ci accingiamo ad approvare questo disegno di legge, non trascuriamo di considerare che parecchi Comuni, all'atto pratico, nonostante la possibilità di concessione di contributi, si troveranno nella difficoltà di ottenere i finanziamenti! E non è a dire che potrà supplirvi in ogni caso l'ISES, perchè tale Istituto ha il compito limitato ai comuni con una popolazione non superiore ai 25 mila abitanti!

Quindi, praticamente, noi oggi ci accingiamo ad approvare una legge che ci lascia perplessi e preoccupati, convinti come siamo che il programma imbastito per fronteggiare i problemi dell'edilizia scolastica, non solamente appare inadeguato alle esigenze, ma è destinato a cozzare fatalmente contro la situazione finanziaria dei Comuni e delle Province e le difficoltà nelle quali si dibatte la Cassa depositi e prestiti. Fino a quando non si provvederà a fronteggiare — e mi riallaccio al problema (e non per le procedure solamente) sollevato dal collega Spezzano — la situazione finanziaria degli Enti locali, specialmente del Mezzogiorno, la legge sarà scarsamente operante, e auguriamoci che non lo sia fino al punto da costituire una grave delusione!

G E N C O . Dichiaro anzitutto che voterò a favore del presente disegno di legge, perchè — spero — accelererà alcune procedure.

Signor Presidente, il senatore Crollanza ha già anticipato in parte le dichiarazioni che mi accingevo a fare, pertanto ora cercherò soltanto di completare il mio pensiero.

Affiora dal presente disegno di legge un problema di fondo: la scuola è uno dei servizi primari che lo Stato appresta ai cittadini; se la istruzione è uno degli obblighi primari dello Stato, è chiaro che è lo Stato che vi deve provvedere, senza perciò

gravare sui Comuni le cui condizioni sono quelle che sono e che tutti noi conosciamo. È anche inopportuno gravare determinati Comuni che per la loro posizione geografica sono sedi di scuole dove convergono alunni provenienti da paesi vicini; l'onere dovrebbe, più opportunamente, fare carico, in questi casi, a tutti i comuni circoscrivibili. A Bari, per esempio, vi sono alcuni grossi complessi di istruzione dove convergono studenti da tutti i paesi della provincia: istituto industriale...

V E C E L L I O . È la provincia che se ne occupa!

G E N C O . La provincia, però, se ne lava le mani e sono invece i Comuni che se ne devono occupare!

Ora, ammettiamo per assurdo che i Comuni abbiano cespiti delegabili; cosa si fa quando il Comune si rivolge alla Cassa depositi e prestiti e ne riceve un bel rifiuto, come è appunto accaduto a me la settimana scorsa per un'opera pubblica per la quale il Ministero dei lavori pubblici ha concesso, da due anni, il contributo?

Potrei parlarvi di un caso personale che è a conoscenza anche del senatore Bosco. Ad Altamura si è fatto un programma di ampliamento dell'istituto tecnico, e a tale scopo abbiamo ottenuto un mutuo di 60 milioni. Il progetto doveva farlo un ingegnere che non doveva percepire alcun compenso e quindi l'ho fatto io. Il progetto è stato approvato, ed era allora Ministro della pubblica istruzione il senatore Bosco. Ad un certo momento mi sono recato dal ministro Bosco e gli ho fatto presente che era necessario un aumento del mutuo, dato l'aumento dei prezzi, anche se attraverso l'articolo 12 della legge famosa del 1885 per l'edilizia scolastica va pagato il prezzo medio tra il valore venale nel comune commercio e il coacervo dei fitti in dieci anni. Il ministro Bosco, molto cortesemente, mi condusse al suo Ministero e, chiamato il suo Capo di Gabinetto, stabilì che fossero assegnati per l'esecuzione di questo progetto 25 milioni in più dei 60 già concessi. Dopo quindici giorni, vi fu la crisi di Governo, il mi-

nistro Bosco venne trasferito, sempre come Ministro, presso il Ministero di grazia e giustizia e di questa delibera non si è trovata più traccia, sicché il progetto, completamente approvato da tre o quattro anni, non si è potuto realizzare.

Ora, è vero che all'articolo 1 del presente disegno di legge è detto: « tali maggiori limiti sono destinati all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione, all'attuazione delle opere già programmate e non ancora iniziate, nonché all'attuazione di un programma aggiuntivo ». Nella concessione di questi contributi, onorevole Sottosegretario, bisogna dare la precedenza assoluta — ripeto, precedenza assoluta — alle opere già approvate ed appaltate le cui gare sono andate deserte perchè non si è dato luogo all'aggiornamento dei prezzi.

Un altro problema sul quale desidero soffermarmi è il seguente: a me pare che questo disegno di legge preveda una mescolanza tra le competenze del Ministero della pubblica istruzione e quello dei lavori pubblici. Per esempio, per quanto riguarda la sostituzione dei comuni nella realizzazione dell'edilizia prefabbricata, è necessaria l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione; viceversa, per i collaudi delle opere — e quindi la sorveglianza dei lavori — occorre l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Ora, a mio avviso, non si può ammettere che ci sia una « mezzadria » tra questi due Ministeri in un campo così delicato senza contare che l'articolo 4, che detta norme per la compilazione e presentazione dei progetti, è formulato in maniera alquanto confusa.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 5 si dice che la concessione del contributo avviene con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni ovvero con decreto del Ministro dei lavori pubblici. A questo proposito, la domanda che vorrei porre è la seguente: con quale proporzione tra le varie regioni avverrà la concessione di questo contributo?

Mi pare che questo sia un profilo della questione da prendere in seria considerazione perchè, per esempio, se al Provveditorato alle opere pubbliche di Bari pervengono domande per un certo numero di miliardi e la stessa cosa si verifica al Provveditorato di Cagliari, bisognerebbe sapere in quale misura si potranno accontentare le richieste di queste due regioni, tenendo presente che i 461 miliardi di cui al presente disegno di legge, probabilmente, soddisferanno pochissime esigenze.

S P I G A R O L I . Con questo stanziamento, invece, si andrà incontro a tutte le esigenze!

G E N C O . Sono ammirato dell'ottimismo dimostrato dal senatore Spigaroli perchè io sono invece convinto che questi 461 miliardi serviranno a ben poco e non soddisferanno certamente tutte le necessità della nostra edilizia scolastica.

S P I G A R O L I . Ma non è certo questo il fine che si propone il presente disegno di legge.

G E N C O . Per quanto riguarda il problema dell'edilizia prefabbricata non dobbiamo dimenticare che, nel campo dell'edilizia in genere, la situazione della manodopera è molto pesante e che, pertanto, se ci facciamo sfuggire l'occasione di impiegare una parte di questa manodopera nell'edilizia tradizionale per indirizzarla verso quella prefabbricata non riusciremo certamente a migliorare tale situazione.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'edilizia prefabbricata è l'unica che ci permetta di realizzare in breve tempo le opere necessarie.

C R O L L A L A N Z A . Non basta far presto!

G E N C O . Molto opportuna ritengo invece la norma dell'articolo 12 per il censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico; a questo fine, è detto che il Mi-

nistero della pubblica istruzione si avvarrà della collaborazione di enti specializzati.

Per quello che mi risulta, poco tempo addietro sono state richieste dal Ministero della pubblica istruzione le planimetrie dei fabbricati scolastici esistenti per cui ci dovrebbe già essere una documentazione pressochè completa di tali fabbricati di cui sarà utile tener conto per il censimento preveduto all'articolo 12. A tale proposito, desidero anche domandare all'onorevole relatore, senatore Lombardi, quali saranno gli enti specializzati di cui il Ministero si avvarrà in questo lavoro; con il che ho terminato il mio intervento.

Z A N N I E R . Da quanto risulta dalle note illustrative che accompagnano il presente disegno di legge, nonchè da quanto chiaramente esposto dal senatore Lombardi, le nuove provvidenze a « breve termine » mirano non a risolvere il problema dell'edilizia scolastica nella sua globalità — come ritiene il senatore Genco — ma a risolvere tale problema per il settore di opere iniziate e parzialmente costruite nonchè per tutte le opere di completamento già programmate in un piano di finanziamento.

Al fine di precisare le possibilità d'intervento della presente legge nella nostra discussione, dovremmo tener presente:

1) la necessità che bisogna concedere i contributi integrativi occorrenti per appaltare quelle opere i cui progetti sono stati già approntati con regolare decreto e le cui gare d'appalto sono però andate deserte a causa dell'aumento dei prezzi verificatosi tra il momento della progettazione e quello dell'esperimento delle gare.

È questa una precisa categoria di opere che a me pare non sia stata ben identificata nella relazione che accompagna il presente disegno di legge;

2) il finanziamento degli stralci, che permettendo il completamento delle opere già iniziate renda funzionali gli edifici;

3) l'integrazione dei finanziamenti di quelle opere aventi promesse di contributi tali da non permettere, dato l'aumento dei prezzi, nemmeno la realizzazione di stralci funzionanti.

Questi, secondo la mia esperienza professionale, sono i settori di intervento previsti per la presente legge.

Non intendo, per il momento, entrare nell'esame dei singoli articoli che formeranno oggetto di discussione successiva, mentre intendo invece soffermarmi su alcuni aspetti che riterrei opportuno venissero precisati in questo provvedimento qualora le mie osservazioni fossero ritenute valide.

Passo quindi ad esaminare il problema delle opere già approvate con regolare decreto e non appaltate per inadeguatezza dei prezzi. A proposito, mi permetto di richiamare quanto ebbi già a proporre in un mio intervento sul bilancio dei lavori pubblici in tale materia quando nessuno stanziamento era previsto in bilancio per sbloccare il fermo delle opere relative all'edilizia scolastica.

In occasione di quell'intervento e nello sviluppare una mia interpellanza, dicevo testualmente che il Ministro dei lavori pubblici, allo scopo di risolvere tale problema, aveva emanato una serie di circolari che prevedevano l'autorizzazione agli enti interessati ad esperire le gare in aumento solo quando questi assumessero la maggiore spesa a carico del proprio bilancio, oppure la rielaborazione del progetto, stabilendo prezzi remunerativi e contenendo la spesa entro i limiti ammessi a contributo.

Evidentemente, tanto un provvedimento, quanto l'altro, hanno trovato scarsissima applicazione. Il primo perchè la maggior parte dei comuni non disponeva nei propri bilanci delle somme occorrenti per fronteggiare gli aumenti d'asta. Il secondo, con il quale si prescriveva di revisionare i prezzi contenendo la spesa dell'opera nell'importo ammesso a contributo, ha determinato l'elaborazione di progetti stralcio, aggiungendo quindi altre opere incomplete.

Nell'illustrare la mia interpellanza, che purtroppo era rimasta senza risposta, proponevo venisse applicato l'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, che autorizza, nel caso in cui la gara vada deserta, un secondo esperimento nel quale siano ammesse offerte in aumento sui prezzi del capi-

tolato. Tale articolo stabilisce inoltre che il Ministero dei lavori pubblici emetterà, in caso di aumento, un decreto suppletivo per la concessione del contributo statale sulla somma eccedente, nella medesima percentuale stabilita dal decreto principale, evitando, in tal modo, tutta la complicata procedura dell'aggiornamento dei prezzi che comporta nuove approvazioni, nuovi iter con tutte le lungaggini burocratiche che ben conosciamo.

In sostanza, se si fosse dato seguito alla mia proposta, che risale a circa un anno e mezzo fa, avremmo appaltate opere per decine di miliardi che invece sono tuttora bloccate.

Il presente disegno di legge dispone nuove provvidenze per l'edilizia scolastica ma non stabilisce le modalità di impiego per l'utilizzo dei fondi stanziati. Data questa carenza, pertanto, ci si deve riportare alle modalità prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, che è la legge base nel campo dell'edilizia scolastica. Ci saranno dunque, da parte degli enti, nuove richieste di contributi integrativi, nuove promesse di contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici d'intesa con quello della pubblica istruzione, nonchè nuove rielaborazioni dei progetti e quindi emissione di nuovi decreti con una perdita di tempo che, allo stato attuale, sarebbe veramente pregiudizievole.

In previsione di una situazione di questo genere mi sembra assurdo che in questo provvedimento non si preveda la possibilità degli appalti in aumento dando facoltà al Ministero dei lavori pubblici di emanare sulla maggiore spesa un decreto suppletivo per la concessione del contributo statale integrativo. Questo infatti sarebbe veramente l'unico modo per regolamentare l'esperimento delle gare senza contare che, qualora tale criterio venisse adottato, permetterebbe — nel giro di tre mesi — di dar corso a tutte le opere già approvate con regolare decreto mettendo, nel contempo, il Ministero dei lavori pubblici nelle condizioni di conoscere esattamente quali sono i contributi integrativi richiesti per le singole opere.

Infatti gli uffici del Genio civile, esperite le gare di appalto, potrebbero, una volta de-

terminata ed accantonata la somma occorrente per l'aumento, dare l'avvio alle opere che hanno già avuto, dal punto di vista tecnico, il decreto di approvazione e che non sono state appaltate solo per deficienza di mezzi finanziari. Ciò determinerebbe una favorevole ripercussione nell'attuale momento di crisi nel settore dell'edilizia.

Queste mie proposte sono ora più valide poichè, mentre un anno e mezzo fa proponevo di impegnare, per la copertura delle necessarie integrazioni dei finanziamenti, somme sui successivi bilanci, oggi con la presente legge si dispone di tale copertura.

In relazione ai nuovi criteri cui è informata la legge istitutiva della scuola d'obbligo — che prevede lo studio di nuove discipline come quella musicale, artistica, di ricerca scientifica eccetera — i nuovi edifici per le scuole medie dovranno essere costruiti adeguandoli nelle strutture alle nuove esigenze di questo tipo di scuola. Tali progetti, indipendentemente dalla passata approvazione, dovranno essere rielaborati al fine di realizzare costruzioni in grado di assolvere alle nuove esigenze didattiche. Ma, fatti salvi questi casi, per tutte le opere relative all'edilizia elementare, che non hanno bisogno di essere aggiornate in quanto il loro regolamento è rimasto invariato, dovrebbe essere data la possibilità di un immediato avvio dei lavori; se faremo questo, interverremo positivamente nel settore dell'edilizia scolastica facilitando la risoluzione della difficile attuale situazione congiunturale.

Se questa specifica autorizzazione ad effettuare le aste in aumento non verrà inserita nel testo del provvedimento dovremo, necessariamente, adempiere a tutte le procedure previste dalla legge n. 645, del 9 agosto 1954 con le conseguenze che ho prima illustrate. Tale procedura sarà invece applicata per tutte le altre opere previste e da finanziarsi con il presente disegno di legge.

Un altro punto del provvedimento che, a mio avviso, è necessario chiarire è quello relativo al reperimento delle aree da destinare all'edilizia scolastica.

Tutta la legislazione precedente in merito a tale problema si è dimostrata carente ed ha dato luogo a discordanti interpretazio-

ni e poichè nel presente disegno di legge, salvo la precisazione dei criteri per la determinazione dell'indennità, si richiamano le leggi precedenti, le perplessità permangono.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, dice testualmente: « I comuni e le provincie, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni Provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale ». Al quarto comma, inoltre, l'articolo 2, stabilisce che: « Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla precedente deliberazione ».

Il fatto è che questo decreto di vincolo è condizionato alla promessa di contributo, il che dà luogo ad un vero circolo chiuso. Infatti, se non vi è la promessa di contributo non vi è neanche la possibilità, da parte del Provveditorato alle opere pubbliche, di emettere il decreto di vincolo per l'area prescelta. In base a questa norma, ci si trova pertanto, in moltissimi comuni dove non c'è un piano regolatore, e soprattutto un piano particolareggiato — perchè è questo che dà la forza per l'esproprio delle aree — in situazioni veramente difficili e irrisolvibili.

Si verifica infatti che, in base al disposto dell'articolo 2 di cui sopra, si scelgono le aree adatte allo scopo, se ne fa domanda, ma, nella carenza della promessa del contributo, non se ne può ottenere il decreto di vincolo per cui le aree ritenute idonee possono diventare oggetto di sfruttamento in altre direzioni.

Si verifica cioè il fatto che una determinata area, ritenuta idonea dalla Commissione, non può essere vincolata se non esiste la promessa di contributo per la realizzazione dell'opera, e pertanto può essere utilizzata a fini diversi da parte del proprietario.

In considerazione di questa difficile situazione noi dovremmo chiaramente stabilire in questo provvedimento che le aree scelte per l'edilizia scolastica, indipendentemente dalla concessione dei contributi ed anche in carenza di piani regolatori generali o particolareggiati possono, per le loro finalità sociali, restare bloccate per un periodo di tre anni come previsto dalla legge.

Inoltre, qualora il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione non avesse la possibilità di concedere il contributo per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica, ritengo che si dovrebbe stralciare, come previsto dall'articolo 8 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, l'importo necessario per il pagamento delle aree prescelte.

Se non si darà attuazione a tale provvedimento, per esperienza personale, ci vedremo costretti a costruire le scuole in luoghi tutt'altro che idonei in rapporto all'agglomerato urbano ed alle necessità della vita scolastica.

Pertanto, pregherei gli onorevoli Commissari ed il Sottosegretario per i lavori pubblici di tenere nella giusta considerazione queste mie osservazioni e proposte.

Infine, desidero accennare ad un altro problema che, pur non essendo strettamente attinente al disegno di legge in esame, è determinante per il rapido svolgimento delle pratiche che esso prevede: mi riferisco al problema della revisione dei prezzi.

Sono stato relatore di tale disegno di legge e penso che tutti gli onorevoli senatori ricorderanno quante osservazioni feci a proposito. Tra l'altro, dissi che era assolutamente necessario evitare il sistema delle analisi tipo per arrivare alla determinazione degli indici caratteristici da parte del Ministero; sostenni inoltre che, in carenza della possibilità di determinare in sede di progetto tali indici, questi venissero definiti dal Ministero dei lavori pubblici e quindi trasmessi agli uffici del Genio civile al fine di rendere agevole l'applicazione del provvedimento.

Ebbene, c'è stata una sospensiva con la legge del 10 agosto 1964, n. 664, che ha prorogato al 31 dicembre l'applicazione di que-

ste norme. Però attualmente, gli uffici del Genio civile in relazione alla prossima scadenza chiedono l'applicazione integrale di tale disposizione nella elaborazione dei progetti. Ciò comporterà un ritardo notevole nella presentazione degli elaborati di progettazione sia perchè la determinazione di tali indici caratteristici, da computarsi in base alla circolare ministeriale, richiede molto tempo, sia perchè la complessa procedura non è conosciuta dalla quasi generalità dei progettisti per l'incapacità, causata dalla non conoscenza di questi problemi, da parte di coloro che progetteranno le opere.

Colgo pertanto l'occasione della presenza del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici per invitare il suo Dicastero a voler revisionare organicamente tutto il problema della revisione dei prezzi con l'adozione di criteri di più facile e snella applicazione similmente a quanto avviene in altri Paesi dove i computi revisionali sono semplificati al massimo.

Certamente i colleghi ricorderanno le notevoli perplessità da me manifestate nella qualità di relatore di tale provvedimento di legge e le assicurazioni date dall'allora Sottosegretario senatore Battista che a queste deficienze si sarebbe provveduto con una circolare dove sarebbero state accolte le mie giuste osservazioni e mi venne assicurato anche che alla stesura di tale circolare sarebbe stata gradita la mia partecipazione. La circolare emanata non rispecchia certamente la volontà della stragrande maggioranza dei colleghi per cui è necessario, a mio avviso, in questo momento, prorogare la legge n. 664 del 10 agosto del corrente anno ed invitare il Ministro dei lavori pubblici alla rielaborazione di un organico disegno di legge in materia di revisione dei prezzi che faciliti gli attuali complessi procedimenti.

P R E S I D E N T E . Al fine di un proficuo svolgimento della nostra discussione vorrei invitare gli onorevoli senatori che intendono proporre modifiche al testo del provvedimento, di metterne a conoscenza la Commissione prima che si passi all'esame dei singoli articoli.

B O S C O . Mi pare che il presente disegno di legge si proponga due finalità nettamente definite: quella di incrementare l'edilizia scolastica e quella di alleggerire la crisi verificatasi nel settore dell'edilizia in generale.

Per il raggiungimento di entrambe queste finalità è necessario adeguare lo strumento legislativo alle esigenze del momento anche in considerazione del fatto che, da ogni parte, è stata richiesta la semplificazione delle procedure per ovviare ai gravi inconvenienti che, nonostante le norme di cui alla legge 26 gennaio 1962, n. 17, continuano a verificarsi.

Bisogna dunque incrementare l'edilizia scolastica in quanto, in relazione al fecondo fenomeno di espansione della istruzione in ogni ordine e grado della scuola, la popolazione della scuola — in questi ultimi anni — si è quasi raddoppiata.

Vi è infatti da parte di tutti i giovani una richiesta sempre maggiore di un'adeguata istruzione cui è obbligo dello Stato di provvedere; di conseguenza, il presente disegno di legge prevede per l'edilizia scolastica un altro cospicuo finanziamento dopo quello approvato con legge 26 gennaio 1962, n. 17.

È stato rilevato che non vi è proporzione tra gli stanziamenti per l'edilizia scolastica classica e quella prefabbricata ed a questo proposito devo dire che la mia esperienza in questo campo mi porta ad essere un sostenitore convinto dell'edilizia prefabbricata; in realtà, prima della legge del 26 gennaio 1962 ci fu un altro stanziamento — che oserei definire sperimentale — di un miliardo di lire che fu interamente speso e utilizzato nel giro di otto mesi. Si fece poi un secondo passo con un finanziamento di 20 miliardi, ridotto poi a 19 miliardi a causa di un successivo storno, che fu anch'esso utilizzato in pieno con l'assegnazione ai comuni ed alle provincie di edifici scolastici prefabbricati nel giro di poco più di un anno.

Bisogna dunque concludere che, indubbiamente, questa nuova forma di edilizia scolastica si è dimostrata utile al fine di provvedere con urgenza alle esigenze della popolazione scolastica. A coloro i quali giustamente osservano che bisogna provvedere

non solo presto ma anche bene, io rispondo che gli sviluppi raggiunti oggi dall'edilizia prefabbricata sono quanto mai promettenti e rassicuranti.

Ricorderò che a Taranto nel complesso dello stabilimento siderurgico dell'IRI è stato costruito un edificio prefabbricato di 5 piani per ospitare gli uffici necessari a quella grande azienda. Altri simili edifici sono sorti nelle maggiori città italiane.

La tecnica moderna si è così perfezionata in questo campo da fare senz'altro ritenere che tutte le esigenze scolastiche potrebbero essere soddisfatte per mezzo dell'edilizia prefabbricata.

Poichè l'edificio scolastico è proprietà comunale è naturale che debbano essere i comuni e le provincie interessate a scegliere l'uno o l'altro tipo di edilizia per realizzare questa opera e, a questo proposito, presenterò un emendamento all'articolo 9 del provvedimento.

In tale articolo si dice che: « le somme sulle quali sia stato promesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive integrazioni e modificazioni possono essere utilizzate, con le stesse modalità, per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati, nonchè per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree ».

Questa norma mi sembra alquanto vaga in quanto la necessaria autorizzazione per il passaggio dall'edilizia tradizionale a quella prefabbricata da chi dovrà essere data? Dal Ministero dei lavori pubblici, dal Provveditorato alle opere pubbliche o dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17?

Sono convinto che questa facoltà dovrebbe invece essere esplicitamente conferita agli enti interessati in modo che essi possano utilizzare per l'edilizia prefabbricata i contributi conseguiti; in tal senso, propongo il seguente emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 9:

« Gli enti ai quali sia stato promesso il contributo dello Stato ai sensi della legge hanno facoltà di utilizzare le relative somme per l'acquisto e l'installazione di edilizia prefabbricata ».

Si parla tanto spesso di autonomie locali; ebbene, mi pare che questa sia una buona occasione per dimostrarne l'efficienza lasciando ai comuni, e non al centro, la possibilità — caso per caso — di stabilire quale sia il tipo di edilizia da preferire.

Vorrei poi osservare, sempre in tema di eccessiva discrezionalità, che la formulazione dell'articolo 2 del provvedimento mi lascia alquanto perplesso. Tale articolo stabilisce che: «relativamente alle opere programmate e non iniziate il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di disporre il trasferimento del contributo da un'opera ad altra opera dello stesso Comune o di diverso Comune».

Mi pare che si conferisca un potere eccessivo al Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello della pubblica istruzione perchè, ad esempio, basta che un comune — pur avendo fatto tutti gli adempimenti necessari — non abbia potuto iniziare l'opera in quanto la gara di appalto sia andata deserta, perchè il Ministro dei lavori pubblici possa disporre il trasferimento del contributo da quell'opera ad un'altra.

A mio avviso, ripeto, non è giusto stabilire una latitudine così vasta di potere a favore del Ministro dei lavori pubblici e ritengo che dovremmo fissare dei termini per l'adempimento, da parte dei Comuni interessati, delle azioni che ad essi competono.

Per quanto riguarda la semplificazione delle procedure sono anche io convinto che si tratti di un problema importante che deve essere affrontato in modo concreto.

Personalmente, ho cercato di arrivare a qualche risultato in questo campo con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, e bisogna ammettere che la costituzione delle Commissioni provinciali, di cui all'articolo 2 di tale legge, si è dimostrata molto utile; tuttavia, la procedura va ulteriormente snellita per permettere una più rapida realizzazione delle opere in oggetto.

Al terzo comma dell'articolo 3 si dice che: «l'approvazione dell'area costituisce condizione indispensabile perchè la domanda di contributo sia presa in considerazione». Ora, mi domando, come si fa ad approvare l'area

se prima non si conosce di quanto si dispone? Il disposto dell'articolo 2 della legge del gennaio 1962 prevedeva che la Commissione provinciale potesse approvare i progetti fino all'importo di lire 100.000 milioni, il che significa che il contributo era stato già promesso.

All'articolo 3 di questo provvedimento, invece, si rovescia questa impostazione e si parla di aree teoricamente da acquistare senza che si sappia ancora non solo se il contributo verrà concesso ma neanche di quale entità esso sarà.

Pertanto, tenuto presente che le aree da destinare all'edilizia scolastica vanno proporzionate alle esigenze di ciascun comune, ritengo che questa procedura debba essere riveduta.

Sempre in tema di semplificazione delle procedure, inoltre, bisognerebbe arrivare ad un'unica deliberazione per autorizzare i Comuni a procedere a tutti gli atti necessari alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica e, anche nel campo degli interventi governativi, si dovrebbe arrivare a forme procedurali più semplici.

Ecco fin dove è importante ed essenziale la competenza delle autorità ministeriali. In seguito, però, il resto deve essere decentrato; a mio giudizio, infatti, è assurdo ricorrere di nuovo ai due Ministeri per successive approvazioni dei piani regolatori. Bisogna quindi studiare un sistema più rapido che semplifichi le procedure da seguire.

Inoltre, è necessario aiutare i Comuni minori perchè una delle cause del ritardo sull'espletazione delle pratiche è dovuta proprio al fatto che le piccole comunità locali non hanno gli uffici tecnici idonei a svolgere tutte le relative pratiche.

Pertanto, accanto alla facoltà di sostituzione con l'ISES, si potrebbe prevedere anche l'intervento degli Istituti per le case popolari, i quali hanno uffici tecnici in tutte le provincie e possiedono le attrezzature necessarie per gli adempimenti tecnici necessari.

Desidero, inoltre, far rilevare che esiste una stasatura tra le norme relative all'edilizia prefabbricata e quelle previste da leggi precedenti relative all'edilizia normale.

Per quanto concerne l'edilizia normale, infatti, il costo delle aree è compreso nella spesa generale per l'edificio, e quindi è coperta sia dal contributo dello Stato che dal mutuo della Cassa depositi e prestiti. Per l'edilizia prefabbricata, invece, l'acquisto delle aree è a carico del Comune e soltanto in casi eccezionali — senza che, peraltro, sia fissato alcun criterio per stabilire quali siano questi casi eccezionali — è previsto un contributo dello Stato del 50 per cento.

Il disegno di legge in esame, infatti, all'articolo 7, si limita a dire: « In casi di particolare urgenza e necessità il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di concedere per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera c), un contributo dello Stato fino alla concorrenza del 50 per cento della spesa ».

È evidente, quindi, che si tratta di una norma troppo vaga che dovrà essere meglio determinata.

Mi sembra necessario, pertanto, fare uno sforzo per cercare di fare coincidere il trattamento dei due tipi di edilizia, altrimenti, indirettamente, si finisce con lo scoraggiare il ricorso all'edilizia prefabbricata.

G E N C O . Finora nessuno ha parlato delle disponibilità della Cassa depositi e prestiti, pur trattandosi di una questione molto importante.

B O S C O . Le disponibilità della Cassa depositi e prestiti sono in diretta relazione ai proventi del risparmio postale, i quali costituiscono la principale fonte di rifornimento della Cassa stessa. Se si potenzia questa forma di risparmio, è evidente che la Cassa avrà maggiori disponibilità.

Comunque, si potrebbe fare un ordine del giorno — conforme del resto alle direttive del Governo — per dare la priorità ai finanziamenti per l'edilizia scolastica.

C R O L L A L A N Z A . Ma questo è già previsto dalla legge!

B O S C O . Purtroppo, poichè ogni legge prevede una diversa priorità, quella stabilita per l'edilizia scolastica ha finito col non

essere più una priorità effettiva e sarebbe, quindi, opportuno renderla nuovamente operante.

Ad ogni modo, mi risulta che già nella prassi amministrativa la Cassa depositi e prestiti dà una certa priorità all'edilizia scolastica.

Il vero ostacolo che si incontra nell'edilizia tradizionale è costituito dalla complessità delle procedure necessarie per arrivare all'appalto e dalle difficoltà che si incontrano nell'appaltare le opere; tali difficoltà, invece, non si incontrano nell'edilizia prefabbricata perchè gli stabilimenti dell'IRI e gli altri simili sono in grado in sei mesi di consegnare l'edificio completo al Comune o alla Provincia.

Io sarei del parere, quindi, di incoraggiare tale tipo di edilizia e di fare uno sforzo per cercare di aumentare la somma di due miliardi ad essa destinata, somma veramente piccola di fronte ai 261 miliardi previsti per l'edilizia tradizionale.

S P I G A R O L I . Poichè i colleghi che mi hanno preceduto hanno già toccato diversi argomenti sui quali avrei desiderato intrattenermi, non mi resta molto da osservare in merito al disegno di legge in discussione.

Desidero, comunque, esprimere il mio vivo compiacimento per la sua presentazione che, come si è potuto rilevare dai vari interventi, era necessaria ed urgente; anzi c'è da dolersi che questo provvedimento non sia stato presentato prima, secondo le richieste della Commissione di indagine e come richiesto da diversi oratori nel corso della discussione al Senato sul bilancio della pubblica istruzione del decorso anno finanziario.

È opportuno precisare anzitutto che questo disegno di legge ha un compito limitato in quanto il suo scopo non è quello di risolvere integralmente il problema dell'edilizia scolastica.

Tale problema, infatti, dovrà essere risolto con un provvedimento straordinario che il Ministro della pubblica istruzione dovrà presentare entro il termine fissato dal Parlamento, cioè entro il 31 dicembre di questo

anno, termine che è stato spostato, come ricorderete, perchè inizialmente la legge 24 luglio 1962, n. 1073, aveva fissato come termine il 30 giugno 1964. Tale provvedimento dovrà essere elaborato sulla base delle osservazioni che verranno fatte dal Parlamento sulle linee generali di politica scolastica che il Ministro ha già presentato alle due Camere.

È su quelle linee che noi dovremo discutere del problema dell'edilizia scolastica *in toto*. Per il momento tre sono le indicazioni che abbiamo di fronte (come possiamo anche desumere dalla relazione Oliva al bilancio della pubblica istruzione 1963-64).

La prima riguarda le opere non completate per mancanza di mezzi e già appaltate. La seconda si riferisce alle opere che non sono state neppure iniziate perchè le promesse di contributo erano insufficienti ed era quindi impossibile realizzare una costruzione organica, efficiente e funzionale.

Per queste prime due indicazioni, abbiamo delle cifre precise, salvo poi a doverle maggiorare in relazione all'aumento dei prezzi: e cioè occorrono 21 miliardi per le opere scolastiche solo parzialmente costruite al fine di completarle e 95 miliardi per le opere solo parzialmente finanziate e non realizzate al fine di permetterne la realizzazione.

La terza indicazione, infine, consiste in una richiesta (da parte dei Comuni) di 564 miliardi per opere da finanziare, per le quali, però, non è stata fatta alcuna promessa di contributo.

G E N C O . A tali somme vanno aggiunte quelle previste dalla revisione.

S P I G A R O L I . Infine, esistono le indicazioni della Commissione di indagine che si aggirano intorno ai 3 mila miliardi di spesa.

Per tale ragione, collega Genco, ho ritenuto di poter affermare che non esiste il problema di una equa distribuzione della somma resa disponibile dal presente disegno di legge; essa, infatti, verrà distribuita in relazione a quelle che sono le opere da completare esistenti nelle singole provincie.

A tale proposito, pertanto, non esiste il problema di Bari, di Roma o di altre città perchè le opere saranno completate tutte. Rimarrà anche un modesto margine per poter far fronte a un piccolo programma di carattere straordinario, e in questo caso speriamo che sia Bari e qualche altra città particolarmente bisognosa a beneficiarne.

G R A N A T A . Ma l'ultimo comma dell'articolo 1 dice esattamente così: « Tali maggiori limiti sono destinati all'integrazione dei contributi relativi ad opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione, all'attuazione delle opere già programmate e non ancora iniziate, nonché all'attuazione di un programma aggiuntivo ».

S P I G A R O L I . Io parlo delle opere già in fase di realizzazione, e per queste la spesa si aggirerebbe sui 21 miliardi, salvo gli aumenti dei prezzi. Per le opere già programmate ma non ancora iniziate sono stati fatti finanziamenti parziali; anche il finanziamento di queste, comunque, verrà completato e costerà complessivamente 95 miliardi.

Con il rimanente, infine, cioè con poco più di un miliardo di contributo si farà un programma straordinario che verrà ad incidere in misura assai ristretta sulle opere per le quali è stata chiesta la realizzazione, ma che non hanno avuto alcuna promessa ed il cui costo complessivo si aggira intorno ai 564 miliardi.

Mi sembra, pertanto, che si possa essere tranquilli circa la possibilità di eliminare tutte le situazioni di insufficiente finanziamento attualmente esistenti.

Un altro problema di grande importanza, su cui giustamente i colleghi che mi hanno preceduto si sono soffermati, è quello relativo allo snellimento delle procedure.

Bisogna riconoscere che effettivamente con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono state instaurate delle modalità, se non rivoluzionarie, certamente più congrue e più adeguate per far muovere con una certa rapidità tutte le pratiche relative all'edilizia scolastica. In tale legge, infatti, sono stabiliti dei criteri che consentono di raggiun-

gere molto più rapidamente il traguardo dell'approvazione dei progetti e dell'emissione del decreto di finanziamento.

Purtroppo tali norme, nella formulazione della legge 24 luglio 1962, n. 1073, erano state dimenticate — e di questo mi sono anche lamentato in occasione della discussione sul bilancio della pubblica istruzione 1963-64 — ma ora sono lieto di constatare che sono state prese di nuovo in considerazione e che sono state migliorate.

Mi sembra, perciò, di poter dire che le catastrofiche prospettive del senatore Spezzano non sono aderenti alla realtà; infatti, se le cose stessero effettivamente come le ha descritte il collega Spezzano, praticamente nello spazio di circa nove anni — durante i quali sono stati fatti dei piani straordinari — non si sarebbe potuto realizzare nulla.

Invece, in questi nove anni — durante i quali sono stati stanziati circa 30 miliardi di contributi per l'edilizia scolastica, che avrebbero consentito di realizzare, *grosso modo*, 1.200 miliardi di opere — sono stati effettivamente raggiunti nella massima parte i traguardi che ci si era proposti. Infatti, se ora abbiamo soltanto 261 miliardi di opere non realizzate, ciò significa che in questi ultimi anni sono state compiutamente realizzati nuovi edifici scolastici per un ammontare complessivo di circa 1.000 milioni.

Del resto basta guardarsi attorno — almeno nelle mie zone è così — per vedere che anche i più piccoli Comuni hanno la scuola elementare nuova e molti di essi anche la scuola media nuova: naturalmente si tratta di opere che sono state realizzate con gli stanziamenti di cui si parlava prima.

Non è vero, quindi, che le procedure attuali sono tanto lente e tanto ritardatrici, da giustificare il grande pessimismo del senatore Spezzano.

G E N C O. Per l'esattezza, tali procedure sono defatiganti.

S P I G A R O L I. Certamente se si riuscisse a trovare un metodo che rendesse ancora più spedita la procedura, sarebbe me-

glio, in quanto si potrebbe dare a tutti i Comuni che ne sono privi una nuova scuola con maggiore rapidità, ed io certamente mi associerò ad ogni ragionevole proposta in tal senso.

Sempre a proposito delle procedure, devo riconoscere che effettivamente il problema dell'esproprio delle aree — problema di notevole importanza — potrebbe essere in qualche modo pregiudicato dalle disposizioni contemplate dal disegno di legge in esame.

Però ritengo che se noi introducessimo qualche chiarimento, soprattutto in relazione alle aree da dichiararsi idonee per quei Comuni in cui esiste un piano regolatore oppure un piano di fabbricazione, molti ostacoli e molte remore potrebbero essere eliminate.

Quando non esiste il piano regolatore si fa ricorso alla legge di Napoli, in base alla quale è possibile procedere con molta rapidità.

Quando, invece, il piano regolatore esiste, mi sembra che non basti dire, come fa l'articolo 3: « Per quanto riguarda il giudizio sull'idoneità delle aree, la determinazione di esse nei piani regolatori, il vincolo delle aree riconosciute idonee, la dichiarazione di pubblica utilità nonchè l'indifferibilità e urgenza dei lavori e la determinazione della indennità ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, si applicano — salvo per quanto disposto nel comma seguente del presente articolo — le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e all'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

Non basta, infatti, far cenno soltanto al piano regolatore, ma — a mio avviso — occorre dire esplicitamente che il giudizio di idoneità (relativamente alla costruzione di nuovi edifici scolastici) espresso dagli organi competenti nei confronti di determinate aree comprese tra quelle edificabili previste dal piano regolatore, ha la stessa efficacia e validità, ai fini dell'esproprio che potrebbe derivare dal loro inserimento in un piano particolareggiato. In tal modo si dispone effettivamente di uno strumento che concede di espropriare con la necessaria rapidità queste aree.

Avrei, ora, qualche altra breve osservazione da fare; e precisamente ritengo che la proposta del relatore di eliminare l'articolo 2 — in cui si parla del trasferimento dei contributi — non sia da accettare perchè mi risulta che molti contributi sono fermi, cosa che fa presumere che il meccanismo della revoca non funziona; questo perchè in molti Comuni è venuta a mancare la possibilità di utilizzarli o a causa di altre difficoltà insorte che non consentono la costruzione del nuovo edificio scolastico.

È evidente, quindi, la necessità di una norma che consenta ai due Ministeri di potere intervenire con maggiore autorità e con maggiore possibilità di riavere questi contributi per poterli mettere nuovamente in movimento.

Per quanto concerne, poi, la somma stanziata per le scuole prefabbricate, penso che sarebbe opportuno spendere tale cifra con un criterio diametralmente opposto a quello usato in precedenza. Con la somma precedente, infatti, sono state realizzate scuole prefabbricate soprattutto nelle grandi città, mentre sarebbe più opportuno spendere questa cifra per fornire scuole prefabbricate soprattutto ai piccoli Comuni.

La mia proposta è motivata dal fatto che spesso, purtroppo, dobbiamo constatare che molte belle scuole, realizzate con l'edilizia normale in diversi Comuni sono diventate quasi inutili, in quanto lo spopolamento progressivo che si verifica in questi posti, in particolare nelle zone di montagna, porta a queste amare conseguenze. Si verifica spesso il caso, infatti, di scuole che, progettate per accogliere 30-40 alunni, al massimo arrivano ad averne 6 o 7.

Mi sembrerebbe opportuno, pertanto, dal momento che diverse scuole ancora devono essere costruite in queste zone, dare ai piccoli Comuni delle scuole prefabbricate, per cui, se si dovesse verificare il caso che una scuola non risponde più alle esigenze locali, si può spostare da un'altra parte.

BALDINI. I Comuni preferiscono avere le scuole normali.

SPIGAROLI. In base alla mia esperienza, posso dire che i Comuni, in genere, sono più propensi ad avere le scuole prefabbricate.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non bisogna confondere la scuola prefabbricata con la scuola smontabile.

SPIGAROLI. Infine, non posso fare a meno di esprimere un giudizio negativo sulla richiesta espressa dal senatore Crollanza di trasferire tutte le competenze e tutti i servizi per la costruzione degli edifici scolastici al Ministero dei lavori pubblici in quanto la esperienza del passato — già c'è stata, infatti, una legge che ha attuato questa diversa attribuzione di competenze, e precisamente la legge 18 maggio 1931 — non ha dato esito positivo.

A prescindere dalla scarsità dei fondi messi a disposizione per l'edilizia scolastica nel periodo fascista, ritengo che non sia da accettarsi il criterio così scarsamente rispettoso delle autentiche esigenze della scuola con il quale tali fondi venivano spesi.

A mio avviso, è necessaria una collaborazione sostanziale da parte degli organi del Ministero della pubblica istruzione per poter stabilire un piano di edilizia scolastica che sia aderente, dal punto di vista didattico, organizzativo e sociale alle reali necessità della provincia cui si riferisce. Quora invece non si consentisse agli organi dell'Amministrazione scolastica di partecipare in modo determinante alla strutturazione di tale programma ed alle eventuali sue modificazioni (attraverso, ad esempio, l'istituto della devoluzione così largamente utilizzato dai Comuni e dalle Amministrazioni provinciali), come avverrebbe limitando l'intervento di tali organi ad un incontro terminale per l'esame di un programma già praticamente definito, si avrebbero nuovamente i risultati negativi copiosamente collezionati dalla precedente esperienza di cui ho fatto cenno.

TRIMARCHI. Non sono del tutto favorevole alla impostazione del senatore

Spigaroli relativa ai rapporti tra costruzione con metodo ordinario e prefabbricazione.

Non vi è dubbio che bisogna tener conto dei progressi tecnici e delle nuove esigenze, ma bisogna non trascurare neppure il fatto che la prefabbricazione in Italia è stata accelerata nella sua formazione e nella sua attuazione da istanze di carattere sociale.

Ora, è a tutti noto che lo spostamento interno della popolazione dal Sud al Nord ha subito in questi ultimi tempi, per ragioni che non è il caso qui di precisare, dei movimenti in senso contrario, per cui è dato riscontrare nelle regioni meridionali, in particolar modo in Sicilia e in Calabria, che le imprese che lavorano nel campo della costruzione edilizia non faticano a trovare la mano d'opera.

Dobbiamo constatare, infatti, che molti lavoratori del Sud che erano andati al Nord e vi avevano trovato temporaneamente sistemazione, purtroppo sono dovuti tornare nel meridione e stentano a trovare lavoro.

Non possiamo e non dobbiamo, quindi, prescindere da questa esigenza di carattere sociale neppure con l'impostazione di problemi connessi con questo provvedimento, anche se essi non dovessero apparire di grande momento.

Per quanto concerne in particolare la prefabbricazione, desidererei rivolgere al Sottosegretario de' Cocci alcuni interrogativi. Vorrei sapere, cioè, se l'Amministrazione dei lavori pubblici è in grado di fornire alla Commissione un elenco delle ditte qualificate per la prefabbricazione.

Immagino che siano molte le ditte che operano in questo campo e che non si tratti soltanto di 3 o 4 imprese in grado di realizzare questo particolare tipo di costruzione.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel campo della prefabbricazione cosiddetta leggera — ed è quella che ci interessa — ce ne sono molte decine; nel campo della prefabbricazione pesante, invece, ce ne sono soltanto una decina.

T R I M A R C H I. Sono del parere che risponda ad una necessità di carattere po-

litico e di carattere sociale formare al più presto, naturalmente con le dovute cautele, un elenco di queste ditte, analogamente a quanto avviene per le imprese appaltatrici dei lavori pubblici per le quali esistono, come è noto, Albi nazionali e regionali.

Ora su questo punto mi permetto di fare qualche osservazione. Queste ditte, ammesso che esistano — e non ho ragione di dubitarne — in numero copioso, possono tutte partecipare alle eventuali gare di appalto per esecuzione di opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni. A me pare che non sia assolutamente accettabile il criterio messo in evidenza in questo disegno di legge, perché qui si fissa un criterio curioso; cioè le Commissioni giudicatrici delle gare di appalto hanno anche il compito di qualificare le imprese, cioè si dà la possibilità a queste Commissioni di stabilire se una determinata impresa meriti di partecipare, oppure no. Il che significa che le Commissioni possono escludere tutte le imprese che, a loro giudizio, non ritengono qualificate. Ma questa non è una garanzia per nessuno; quindi riteniamo sia doveroso distinguere nettamente le due fasi della qualificazione e della gara di appalto che si deve svolgere con le modalità ordinarie e alla quale debbono e possono partecipare tutte le imprese che hanno titoli per partecipare alle singole gare. Questa mi pare una posizione su cui dovremmo essere tutti d'accordo se vogliamo che in questo settore si vada avanti su un terreno di chiarezza ... per non dire altro.

Sul conferimento di opere da eseguirsi a mezzo di prefabbricati, considerato che a questa famosa Commissione prevista dall'articolo 8 si sono volute attribuire queste due funzioni distinte e diverse — e in certo senso contraddittorie — di giudicare sulla qualità, sul possesso dei titoli, ed eventualmente attribuire il lavoro, c'è da rilevare che nell'articolo 9, al penultimo comma, laddove si fa una distinzione fra gare per appalti non superiori a lire 500 milioni e gare superiori a lire 500 milioni, si prevede, per le prime, una norma la quale non ha quei requisiti di carattere soggettivo che si sono voluti attribuire alla Commissione prevista dall'articolo 8. Cioè nell'articolo 8 si pre-

vede l'istituzione di questa Commissione la quale deve giudicare sulla qualificazione e aggiudicare eventualmente i lavori. Nell'articolo 9, penultimo comma, per quanto riguarda i lavori d'importo inferiore a lire 500 milioni, della qualificazione non si parla più. La Commissione prevista dal penultimo comma dell'articolo 9 non contiene quei requisiti essenziali ai fini di una sua regolare costituzione, di cui al primo comma dell'articolo 8, e non si parla più di quei tali esperti in materia di edilizia scolastica prefabbricata, i cosiddetti periti.

Incidentalmente va rilevato che nell'articolo 8, proprio nel quinto comma, si parla dell'indennità di espropriazione. Non discuto dell'opportunità o meno circa il modo in cui il Governo ritiene che tale indennità debba essere determinata, ritengo invece opportuno, a questo riguardo, che non si faccia più riferimento alla legge di Napoli. Non vedo perchè a distanza di ottant'anni dall'entrata in vigore della legge di Napoli per determinare l'indennità di espropriazione delle aree, si debba fare ricorso agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, facendo faticare il legislatore per stabilire quali debbano essere nel 1964, le ragioni giustificative dell'espropriazione delle aree e quale indennità debba essere corrisposta: in questa materia abbiamo le norme del Codice civile e soprattutto della Costituzione per fornire al legislatore, elementi univoci per decidere. Sappiamo tutti che il criterio che è stato assunto nel 1885 a base della legge di Napoli non ha più ragione di essere. Allora c'erano quei fabbricati fatiscenti che non valevano nulla e i fitti non rispondevano minimamente ai valori di perizia. Orbene, se noi sappiamo che la legge del 1885 doveva servire a quel bisogno, perchè dobbiamo torcere la legge per fini diversi? Prendiamo in considerazione quella che è la volontà attuale, enunciandola in termini chiari ed esprimiamola. Se il Governo ritiene che questo sia un criterio errato, lo dica esplicitamente.

B O S C O . La sua osservazione è di forma, non di sostanza: lei vuole che si modifichi il richiamo alla legge del 1885?

T R I M A R C H I . Io credo che possiamo fare riferimento alle norme della Costituzione.

B O S C O . La Costituzione è bene lasciarla da parte perchè la legge per Napoli è stata già dichiarata conforme alla Costituzione.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il richiamo alla legge di Napoli è prassi ormai costante. La legge n. 167 ha adottato un metodo diverso ed è incappata nella Corte costituzionale.

T R I M A R C H I . Io mi permetto di dire che non condivido questa prassi.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo che non sia il caso, in questa modesta legge, di affrontare una questione di fondo.

T R I M A R C H I . Non è questione di soluzione di fondo. Se si vuol fare riferimento agli articoli 12 e 13 della legge del 1885 si faccia pure. Ma che bisogno c'è di fare una norma particolare?

G E N C O . Esiste da quarant'anni a questa parte.

T R I M A R C H I . Se questo credete sia il metodo giusto, applicatelo.

Per quanto riguarda il trasferimento dei contributi, concordo con quanto detto da alcuni colleghi, e precisamente dal senatore Bosco. La norma dell'articolo 2 è generica; si potrebbero precisare determinate ipotesi. Si dovrebbe, in ogni modo, procedere all'assegnazione di un termine perchè gli enti che hanno avuto assegnati i contributi dichiarano infatti di voler eseguire l'opera, cioè di essere in grado di eseguirla, altrimenti non è escluso che si possa verificare il caso già preso in considerazione e citato, di opere pronte per essere iniziate e storni di fondi destinati per l'esecuzione di queste opere che rimangono praticamente lettera morta.

Concludendo, mi dichiaro favorevole alla proposta molto chiaramente messa in evidenza dal senatore Zannier, cioè che si proceda a una partecipazione automatica dello Stato alla spesa in aumento e alla proposta, sempre del senatore Zannier, riguardante la revisione dei prezzi.

F O C A C C I A . Onorevole Presidente, si tratta di una proposta sommersa che io faccio, ma che rappresenta anche una mozione d'ordine. Qui sono state fatte delle osservazioni, proposti degli emendamenti di grande importanza ed io veramente sono perplesso nel giudicare se sono da accettare o respingere. Pertanto penso che bisognerebbe, oggi, troncata questa discussione e nominare un Comitato ristretto *ad latere* del relatore, il quale raccolga tutti gli emendamenti e le proposte che sono state fatte e che, d'accordo con il Ministro, con l'onorevole de' Cocci o chi per esso, venga in Commissione con gli emendamenti già ordinati e distribuiti prima della riunione.

Il disegno di legge è troppo complesso perchè si possa, in questo momento, decidere senza avere elementi precisi. Propongo, quindi, che si metta ai voti questa mia mozione d'ordine.

B A R B A R O . Basta modificare la legge. Sarà opportuno farlo dopo la discussione generale.

P R E S I D E N T E . È stata presentata dal senatore Focaccia una proposta d'ordine procedurale tendente a sospendere subito la discussione per procedere alla nomina di una Sottocommissione di studio. Possono prendere la parola due senatori, uno a favore e uno contro.

D E U N T E R R I C H T E R . Mi sembra talmente logico — posto che ravvisiamo la necessità di creare questo Comitato, che dovrà proporre un testo modificato del disegno di legge in esame — che questa discussione abbia luogo appunto sul testo modificato, altrimenti perdiamo inutilmente del tempo.

G E N C O . Non che io sia contrario alla proposta del senatore Focaccia; ritengo però opportuno, essendosi iniziata la discussione generale, ascoltare anche le osservazioni di altri colleghi che potranno trovare il loro ingresso negli emendamenti apportati nella stesura definitiva degli articoli.

A D A M O L I . È chiaro comunque che sulla base del risultato dei lavori della Sottocommissione si dovrà riaprire la discussione.

P R E S I D E N T E . Sentiamo il parere del Governo.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Circa l'utilità di continuare la discussione mi sembra che non vi possano essere molti dubbi. In una discussione di questo genere, con molti emendamenti presentati e altri annunciati, ritengo utile e opportuno nominare un Comitato ristretto; ma il Comitato ristretto potrà lavorare tanto meglio quanto più tutti coloro che desiderano intervenire nella discussione avranno dato i loro suggerimenti e delineato gli orientamenti da seguire. Quindi, in una prossima seduta, sentiremo le conclusioni del Comitato ristretto e potremo discutere attenendoci alle proposte concrete.

P R E S I D E N T E . Comunque mi pare che la preoccupazione da parte di coloro che vorrebbero accettare la proposta del senatore Focaccia sia quella di una eventuale ripetizione di una discussione generale. Lascio alla Commissione la decisione. Penso che il Comitato sarà indispensabile. Comunque desidero, avanti tutto, chiedere al senatore Focaccia se insiste sulla proposta di sospensione immediata della discussione.

F O C A C C I A . Io insisto.

B O S C O . Vorrei rivolgere un appello al senatore Focaccia per pregarlo di attendere la fine della discussione. A me sembra che troncando subito la discussione si porrebbero i colleghi che hanno chiesto la parola in condizioni d'inferiorità rispetto a coloro

che hanno già parlato ed espresso la loro opinione. Naturalmente il Presidente potrà invitare i commissari ad essere brevi, e soprattutto invitare tutti i colleghi a presentare tempestivamente le loro proposte al Comitato perchè ne possa tenere conto in sede di formulazione degli emendamenti. In tal modo, il Comitato ristretto potrà avere un'idea chiara di tutto quello che si è detto e si è proposto. Quindi chiedo che si continui, se possibile, la discussione.

F O C A C C I A . Siamo d'accordo.

G R A N A T A . Mi pare ovvio, onorevole Presidente, rilevare, dopo quanto è stato già detto da altri autorevoli colleghi, come questo disegno di legge non comporti alcuna novità sostanziale in relazione al meccanismo assai farraginoso previsto dalla legge n. 602; e che, d'altra parte, si tratti di un provvedimento assai limitato e parziale che non ha affrontato i problemi complessi dell'edilizia scolastica, è obiettivamente riconosciuto dalla stessa relazione introduttiva. Io penso che, tuttavia, occorra fare altre osservazioni in merito a talune inadeguatezze e a talune insufficienze che la legge rivela e che giustificano non solo le obiezioni mosse da colleghi di diverse parti, ma anche l'opportunità della costituzione di un Comitato ristretto che rielabori questo disegno di legge.

Il disegno di legge non innova per niente la procedura, come è stato già detto, con tutte le lungaggini burocratiche che essa comporta, anzi addirittura — e mi fa piacere che ciò sia stato sottolineato dall'autorevole senatore Bosco — immette nuove formalità e richiede nuovi adempimenti.

Non è il caso di ricordare che tutto questo noi l'avevamo chiaramente denunciato quando si discusse della legge n. 1073, ma il guaio è che con questo nuovo strumento, nel quale si riconosce, sia pure tardivamente, la pesantezza della procedura formale della legge n. 1073, si torna a incorrere negli stessi errori senza che venga proposta una soluzione più agevole.

Per limitarmi soltanto ad alcune considerazioni, data l'ora tarda, dirò che si può

correre il rischio che questa integrazione di contributi resti pressochè inefficiente ove si tenga conto della situazione gravemente deficitaria dei bilanci degli enti locali. Noi abbiamo ripetutamente sottolineato l'inopportunità di insistere con questo sistema dei contributi per mutui perchè la politica dei contributi comporta la conseguenza che i costi reali finiscono con l'essere triplicati senza che ciò attenui il peso finanziario che la collettività sostiene per la realizzazione delle opere.

Abbiamo ripetutamente insistito sulla necessità che si arrivasse ad un'impostazione nuova, moderna, più agevole; e per arrivarci non c'è che una strada, cioè quella di erogare direttamente i capitali necessari demandando l'onere all'iniziativa dello Stato. Non è il caso qui di rilevare, anche per i limiti stessi del disegno di legge, come queste difficoltà e carenze siano dovute proprio alla mancanza di coordinamento, di programmazione, che ci costringe ancora una volta, e con procedura d'urgenza, ad approvare provvedimenti di carattere limitato e settoriale, rinviando sempre a miglior tempo l'esame globale di tutto il complesso problema.

È stato giustificato, questo provvedimento, sotto due aspetti, come ha rilevato il senatore Bosco: uno in relazione alle carenze dell'edilizia scolastica in particolare, uno in rapporto alla crisi dell'edilizia in genere nella cornice della congiuntura sfavorevole. Ma anche sotto il profilo di provvedimento anti-congiunturale possiamo davvero ritenere che questo disegno di legge risponda a queste particolari finalità? In tal caso, forse sarebbe stato preferibile concentrare i contributi in talune direzioni organiche, nel senso cioè di consentire, attraverso questa concentrazione, la possibilità dell'avvio o del completamento di opere che impegnassero rilevanti quantità di mano d'opera, agevolando l'economia di grossi agglomerati urbani. Con siffatto procedimento si arriva a una sorta di frazionamento, di polverizzazione dell'iniziativa anche sotto il profilo dell'esigenza anti-congiunturale. È opportuno concentrare, pertanto, non frazionare. Ma questo proposito non appare evidente nell'impostazione del disegno di legge e perciò neanche sotto que-

sto profilo si può ritenere che esso assolve alle finalità per le quali ci viene presentato.

Debbo ancora soffermarmi su alcune brevi considerazioni particolari. Va rilevato, innanzi tutto, che con l'articolo 10 ancora una volta si cerca per vie traverse di reintrodurre un principio al quale abbiamo sempre opposto un divieto costituzionale. Qui si finanzia ancora una volta la scuola non statale, sia pur essa la scuola materna non statale. Ed è ben strano che mentre tante difficoltà s'incontrano per arrivare alla presentazione della legge che istituisca finalmente la scuola materna statale, per la quale giacciono inutilizzati i fondi relativi, si proceda invece, con sospetta disinvoltura, nel favorire l'iniziativa di scuole materne non statali. È vero che nell'ambito di questa dizione « scuola materna non statale » dobbiamo comprendere l'iniziativa di enti locali, di enti pubblici, ma è anche vero che in esso è compresa l'iniziativa d'istituzioni private. Avrei capito (e in tal senso presenterò un emendamento) che questa erogazione di nuovi contributi fosse orientata in direzione dell'iniziativa degli enti locali, dei Comuni o delle Provincie, ma che si debba qui introdurre, quando ancora la materia è aperta a un dibattito acceso, quando ancora non sono stati risolti tutti i problemi della scuola non statale che possono trovare adeguata soluzione soltanto attraverso una legge, il criterio di incrementare la scuola materna non statale della quale si loda lo zelo e l'attività realizzatrice, è cosa che lascia il sospetto che anche attraverso questa formula si voglia insistere in una direzione nei confronti della quale il Parlamento si è espresso in termini politici assolutamente chiari, provocando addirittura una crisi di Governo. La legge n. 1074 non prevedeva che la spesa fosse destinata a questo scopo. Si tratta quindi di un'innovazione che il disegno di legge introduce.

P R E S I D E N T E . Ciò si chiarirà dopo.

G R A N A T A . L'articolo 10 precisa che questi contributi possono essere destinati anche al completamento di edifici destinati a scuola materna; e anche, se mi consentite, è una congiunzione che ha valore estensivo

proprio in deroga ai limiti che invece la legge n. 1073 poneva per quanto si riferisce alle iniziative dell'istruzione privata.

Io non farò qui un discorso, perchè non è la sede opportuna, sugli aspetti complessi e contraddittori di siffatte iniziative; mi permetto rilevare però l'inopportunità che s'introduca in questo disegno di legge e che si prospetti sotto il profilo dell'urgenza un principio che potrebbe costituire un pericolo precedente per lo sviluppo futuro del dibattito su questo delicato argomento.

Debbo altresì sottolineare altre notevoli carenze in questo disegno di legge. Qui non si fa cenno dell'università; si parla di edilizia scolastica, di provvidenze per l'edilizia scolastica, ma l'università rimane assolutamente estranea.

G E N C O . Se ci mettiamo l'università, non va niente a nessuno.

G R A N A T A . È un altro discorso; si tratta di valutare l'opportunità o meno che in questo provvedimento entrino le università; ma mi pare che non si debba pacificamente adottare il criterio che è stato adottato dal Governo di escludere dal provvedimento le esigenze universitarie.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si sono sempre escluse le università perchè fanno capo addirittura a leggi speciali a totale carico dello Stato. È prassi costante.

G R A N A T A . Quando parlavo di finanziamenti diretti mi riferivo proprio a una legge precedente nella quale alle università si conferivano contributi diretti sul capitale e non sul mutuo.

In merito alle università consentitemi di rilevare un'altra manchevolezza. All'articolo 12 si propone la destinazione di una somma di 200 milioni da parte del Ministero della pubblica istruzione, ad una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico. Anche qui, non si fa cenno alle università. Resta forse inteso che la rilevazione di cui all'articolo 12 non riguarda i problemi dell'edilizia universitaria? O

non è forse opportuno che s'introduca nell'articolo 12, con adeguato emendamento, il criterio che tale rilevazione deve riguardare l'accertamento delle condizioni dell'edilizia scolastica nazionale, dalla scuola materna all'università?

Questa è un'osservazione che si traduce in una precisa domanda alla quale attendiamo risposta da parte degli onorevoli rappresentanti del Governo

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Direzione generale dell'edilizia scolastica non si occupa delle università. Pertanto il censimento riguarda tutta la scuola, esclusa l'università. La stessa Commissione d'indagine ha scisso il problema edilizio universitario dalle questioni attinenti l'edilizia scolastica normale.

G R A N A T A . È stanziata una spesa per far funzionare determinati uffici ai quali è conferito l'incarico di realizzare un accertamento del patrimonio edilizio scolastico: io credo che ci si debba occupare anche dell'università.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Stavo concludendo senatore Granata, se lei mi avesse lasciato finire, che...

G R A N A T A . Le chiedo scusa.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. ...che il censimento per le università è fatto dagli organi normali della Direzione generale dell'istruzione universitaria.

G R A N A T A . Onorevole Sottosegretario, naturalmente non posso non accettare la sua spiegazione, ma le devo confessare che mi lascia alquanto perplesso.

B O S C O . La differenza consiste nel fatto che, mentre le università hanno già segnalato al Ministero il loro fabbisogno attuale ed anche quello prevedibile, questo non è stato fatto dai Comuni.

G R A N A T A . Un'altra perplessità nasce sempre in relazione all'articolo 12. Io desidererei sapere, cioè, se il censimento di cui si parla in tale articolo riguarderà soltanto il patrimonio edilizio scolastico statale o anche quello della scuola non statale.

G E N C O . È evidente che dovrà riguardare tutto.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Può servire alla opposizione come al Governo accertare anche l'esistenza di tutto il patrimonio di edilizia scolastica.

G R A N A T A . La domanda non voleva essere polemica.

Comunque non aggiungo altro per il momento — anche per lasciare agli altri colleghi che devono ancora prendere la parola la possibilità di farlo — e mi riservo di tornare su questi argomenti quando la Sottocommissione ci presenterà il nuovo testo.

L I M O N I . Onorevoli colleghi, era evidente che trovandoci di fronte ad un disegno di legge che affronta il problema della scuola, sia pure limitatamente alle sue strutture murarie, si dovesse dare anche una valutazione generale di tutto il problema scolastico, e, certamente era ed è difficile sottrarsi alla tentazione di esaminare a fondo un problema che è d'interesse generale e che sta a cuore a tutti i parlamentari; mi si consenta di dire che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge ottimo e opportuno ma, direi, modesto. Ci troviamo cioè, a dover provvedere ad una serie di problemi gravi che dovrebbero essere risolti un po' più speditamente.

Mi pare si possa accettare la proposta di costituire un Comitato ristretto che studi tutte le proposte qui emerse e le altre che, eventualmente, non siano ancora state fatte, per proporre poi alle Commissioni riunite i risultati, sui quali sarà riaperta la discussione generale. Così stando le cose, mi pare superfluo entrare propriamente nel merito di questo disegno di legge per non prolungare la discussione.

Direi, però, che è impossibile affidare esclusivamente ai lavori pubblici la competenza in materia di edilizia scolastica, se prima non si è fatta una valutazione in rapporto non solo alle strutture materiali, ma a quelle spirituali, cui le altre devono servire come infrastrutture. Inoltre trovo opportuna la costituzione di questo Comitato anche ai fini di quello snellimento delle procedure per una più spedita approvazione degli atti formali e dell'esecuzione delle opere stesse. E, a questo proposito, direi, bisognerà che noi o coloro che faranno parte di questo Comitato, si premurino di prendere in esame quel famoso regolamento, anche se è limitato alla scuola elementare e alla scuola materna, perchè, alle volte, è proprio l'ossequio a quel regolamento che mette in difficoltà i Comuni, nell'elaborazione dei progetti. Sono d'accordo, inoltre, col senatore Bosco per trasferire i finanziamenti dai Comuni che hanno avuto assegnati i contributi e non operano a quelli che sono in grado di costruire immediatamente queste scuole. E, a proposito delle spese a carico dei Comuni, non posso concordare con le osservazioni fatte perchè, mentre da un lato si continua a dire che i Comuni sono troppo oberati di impegni, dall'altro si portano loro ulteriori indebitamenti, anche se questo è un problema che non andrebbe affacciato qui per non prolungare ulteriormente l'approvazione di un disegno di legge che ha solo un valore congiunturale. Quanto poi all'articolo 10, lo trovo opportuno e, anche se credo che non sia il caso di riaprire la polemica che ci ha più volte acerbamente divisi, mi permetto di far osservare che questi contributi servono, oltre che al completamento di opere già iniziate, anche a limitare altre iniziative. Del resto i Comuni che si sono messi a costruire precedentemente all'entrata in vigore della legge 24 luglio 1962, n. 1073, edifici per la scuola materna nelle frazioni o anche nei capoluoghi, si sono visti negare quel modesto contributo per il fatto che si trattava non di opere nuove, ma di opere di completamento. Quindi non vedo che sia lesa il principio che vi sta tanto a cuore di non finanziare le scuole materne non statali.

G R A N A T A . Per i Comuni siamo d'accordo.

L I M O N I . Io volevo sottolineare che quell' « anche » attenua, anzichè rafforzare la situazione.

G R A N A T A . Per esigenza di chiarezza, proporrò con un emendamento che le provvidenze, di cui all'articolo 10, vengano limitate agli Enti pubblici, ai Comuni e alle Provincie.

P R E S I D E N T E . Ma questo si riferisce al completamento anzichè alla costruzione di nuove opere.

M O R A B I T O . Mi pare che siamo tutti d'accordo sull'opportunità di approvare rapidamente questo disegno di legge. Tuttavia voglio far rilevare che al punto 2 la relazione ministeriale dice: « introdurre norme rivolte a snellire gli adempimenti e ad accelerare i tempi per lo svolgimento dell'iter amministrativo e tecnico del disegno di legge ». Ora questa affermazione contrasta con quanto dice l'articolo 9 nel secondo, terzo e quarto comma che escludono la presenza degli amministratori locali, che sono gli interessati diretti.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ci vorrebbe la presenza di almeno uno o due rappresentanti dei Comuni che, come lei dice, sono i più direttamente interessati.

M O R A B I T O . Noi ci riserveremo di presentare a questo proposito un emendamento all'articolo 9.

Devo inoltre annunziare alla Commissione un emendamento all'articolo 2 perchè gli stanziamenti già concessi furono distribuiti tra le varie Province in ragione dei propri bisogni. Poichè nell'articolo 1 si dice: « tali maggiori limiti sono destinati all'integrazione dei contributi relativi alle opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione, all'attuazione delle opere già programmate e non ancora iniziate, nonchè all'attuazione di un programma aggiuntivo »,

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a1^a SEDUTA (21 ottobre 1964)

castigare le amministrazioni locali che non hanno potuto realizzare le opere, mi pare sia un provvedimento ingiusto. Per questo intendo presentare un emendamento per sopprimere l'articolo 2 o, in linea subordinata, aggiungere « Comuni della stessa provincia ».

F O C A C C I A . Ricordo la mia proposta di nominare una Sottocommissione, con l'incarico di esaminare gli emendamenti presentati e di riferire su di essi nella prossima seduta plenaria.

P R E S I D E N T E . Allora, onorevoli colleghi, con riserva di riprendere la discussione generale dopo che la Sottocommissione avrà espletto il suo compito, vorrei chiamare a far parte di questa Sottocommissione, oltre ai Presidenti delle due Commissioni, il relatore Lombardi e i senatori Bosco, Crollanza, Granata, Martinez, Trimarchi e

Zannier; naturalmente i rappresentanti del Governo dovranno presenziare a queste discussioni.

A D A M O L I . D'accordo, salvo eventuali sostituzioni su segnalazione dei vari gruppi.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Sottocommissione potrebbe riunirsi mercoledì prossimo alle ore 17,30.

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

Dott. MARIO CABONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari